

STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 1 Costituzione e denominazione

1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori non professionisti.

2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.

3 - La L.N.D., quale associazione di Società e associazioni sportive affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto della stessa F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 2 Sede e durata

1 - La L.N.D. ha sede in Roma.

2 - La durata della L.N.D. è illimitata.

Art. 3 Scopo

1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle società ed associazioni sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:

- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
- c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati di competenza;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;

g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

h) svolge ogni altra funzione attribuita dalla F.I.G.C.

Art. 4

Gli Uffici

1 - Il funzionamento della Lega è assicurato dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo.

2 - La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario.

3 - L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice-Segretario Amministrativo.

4 - Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Amministrativo od eventualmente il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

5 - Il Segretario Generale della Lega:

- a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate.
- c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D.

Art. 5

Le associate

1 - Sono associate alla L.N.D. le società e le associazioni sportive dilettantistiche costitutesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure alla associazione ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D.

3 - La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche

per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 6
Diritti e obblighi delle associate

1 - Alle società e associazioni sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.

2 - Le società e le associazioni sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare.

3 - I diritti e gli obblighi delle società e delle associazioni sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia interna.

4 - Ciascuna società od associazione sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.

Art. 7
Cariche sociali

Per poter essere eletti o rieletti nelle cariche della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.”.

Art. 8
Gli organi

1 - Sono organi della L.N.D.:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente Vicario;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Consiglio Direttivo;
- g) Il Collegio dei Revisori.

2 - Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C.

Art. 9 L'Assemblea

1 - L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

2 - L'Assemblea si compone di delegati eletti nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna per un quadriennio dalle società e dalle associazioni sportive associate alla L.N.D., secondo le “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.” da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità.

3 - L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

- a) in via ordinaria elettiva alla fine di ogni quadriennio olimpico;
- b) in via straordinaria quando ricorrono gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

4 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

5 - L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti.

Art. 10 Poteri e funzioni dell'Assemblea

1 - L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

- a) il Presidente della L.N.D.;
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

2 - L'Assemblea della L.N.D. designa:

- a) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

3 - L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi all'elezione dei Delegati assembleari;

4 - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 11
Il Presidente

1 - Il Presidente assicura la gestione sportiva, organizzativa e amministrativa della L.N.D., adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri organi.

2 - Il Presidente nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice-Segretario e il Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D.

3 - Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.

4 - Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.

5 - Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C.

Art. 12
Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

1 - Il Vice Presidente-Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente.

2 - I Vice-Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice - Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente.

Art. 13
Il Consiglio di Presidenza

1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della L.N.D.. Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio d'esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio di Presidenza attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli

indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente, al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo. Il Consiglio di Presidenza predispone inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D.

Il Consiglio di Presidenza propone al Presidente della F.I.G.C., per la nomina di sua competenza, i Dirigenti non eletti; decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo; indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale. Il Consiglio di Presidenza adempie, infine, a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D..

2 - Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

Art. 14 **Il Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano¹ e delle Divisioni.

2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4 - Il Consiglio Direttivo:

- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
- b) delibera con i più ampi poteri gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto;
- c) approva il piano economico per obiettivi;

¹ A partire dal 1° luglio 2012

- d) emana il Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni, nonché ogni altro regolamento interno;
- e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice-Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;
- f) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- g) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- h) In caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni e la nomina di un Commissario Straordinario, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea dandone comunicazione alla F.I.G.C.. Qualora il predetto commissariamento determinasse la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;
- i) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D.;
- l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dal Regolamento Elettorale della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D.
- m) approva il bilancio della L.N.D., corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi.

2 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16

Articolazione

1 - Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

- a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni;

- inquadra:
- b) Divisione Calcio Femminile;
- c) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 17
Comitati Regionali

1 - I Comitati Regionali inquadrano le società e le associazioni sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

3 - Sono Organi dei Comitati Regionali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Consulta.

1 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

- I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.

Art. 18
Divisione Calcio Femminile

1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di

calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.

2 - Sono Organi della Divisione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Consulta;
- g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.

3- Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 19 **Divisione Calcio a Cinque**

1 - Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.

2 - Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) la Consulta;
- g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.

Art. 20
Dipartimento Interregionale

Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D;

nonché, previa autorizzazione del Presidente della L.N.D., ogni altra manifestazione di interesse del Dipartimento.

Il Dipartimento Serie D dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato scelto fra tutti i Vice Presidenti della L.N.D. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della LND, in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, su proposta degli stessi.

Art. 21
Dipartimento Beach Soccer

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, cui compete l'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia).
2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un coordinatore e da un numero di componenti variante da cinque a sette.
3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali.

Art. 22
Gestione economica e finanziaria

1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.

2 - Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio.

3 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza dei bilanci di esercizio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

4 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

5 - Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

6 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 23
Le Entrate

1 - Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:

- a) le quote associative annue e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;
- b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
- e) diritti ed ammende a vario titolo;
- f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
- g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

Art. 24
Il Patrimonio

1 - Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- a) il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;
- b) eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;
- c) contributi di terzi vincolati;
- d) fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.;
- e) avanzo e disavanzo di esercizio;

f) ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.

2 - Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.

3 – Per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

Art. 25
Revisione dello Statuto

1 - Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto. Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.

2 - Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

Art. 26
Scioglimento

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato dall'unanimità dell'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D.. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

2 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.

3- L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.

Art. 27
Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e clausola compromissoria

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili

allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori d) la squalifica del campo;

Norme transitorie e finali

I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del 20 giugno 2011, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1° luglio 2012.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 184/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 26 febbraio 2025;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dello Statuto della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

STATUTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 1 Costituzione e denominazione

1 - La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata L.N.D., associa in forma privatistica, senza **fine scopo** di lucro, le Società e le Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, di seguito denominata F.I.G.C., che partecipano ai Campionati di calcio dilettanti nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici e di giocatori e giocatrici di Calcio a Cinque non professionisti. **Possono essere inquadrate nella Lega Nazionale Dilettanti, con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, le Società affiliate alla F.I.G.C. che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.**

2 - La L.N.D. gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.

3 - La L.N.D., quale associazione **non riconosciuta di diritto privato**, associa Società e Associazioni Sportive affiliate alla F.I.G.C. ed esplica le competenze ~~demandate dallo Statuto della stessa F.I.G.C.~~ attribuitele dalla F.I.G.C., ispirandosi ed attenendosi al principio di leale collaborazione con le altre Componenti della Federazione e conformandosi ai principi dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, degli organismi calcistici internazionali e della F.I.G.C.

Art. 2 Sede e durata

1 - La L.N.D. ha sede in Roma.

2 - La durata della L.N.D. è illimitata.

Art. 3 Scopo

1 - La L.N.D. coordina, indirizza e sviluppa l'attività sportiva calcistica delle Società ed Associazioni Sportive ad essa associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati.

2 - Per il raggiungimento dei propri obiettivi la L.N.D.:

- a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;

- c) rappresenta le Società **ed Associazioni Sportive** associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori, **con le Associazioni di categoria riconosciute dalla F.I.G.C.** e con i terzi, nonché ai fini della tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati, **delle Divisioni, della Divisione Calcio a Cinque**, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica **demandata dalla F.I.G.C. di sua competenza** ed indice i relativi Campionati **ed i e Tornei di competenza**;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle Società **ed Associazioni Sportive** associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e **le Divisioni, la Divisione Calcio a Cinque**, attività di formazione dei Dirigenti di Società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione **attribuita dalla F.I.G.C.** prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.

Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituite la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque, con le finalità stabilite dal Regolamento della Lega.

Art. 4 Gli Uffici

1 - Il funzionamento della Lega è assicurato **dalla Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio Amministrativo**, dal Segretario Generale.

2- La Segreteria **Generale** è diretta dal Segretario Generale, che **ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Generale è coadiuvato da un Vice Segretario** può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

3— L'Ufficio Amministrativo è diretto dal Segretario Amministrativo della L.N.D., che ne coordina l'attività e ne risponde direttamente al Presidente della Lega. Il Segretario Amministrativo assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Il Segretario Amministrativo è coadiuvato da un Vice Segretario Amministrativo.

4— 3 - Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, **il Segretario Amministrativo od eventualmente** il Vice Segretario, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle Assemblee della L.N.D., alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

5— 4 - Il Segretario Generale della Lega, **inoltre**:

- a) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;**
- b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le società associate;**

~~e) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D., coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare in ambito L.N.D. ed in esecuzione delle decisioni dei competenti organi della L.N.D..~~

- a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai Regolamenti di Lega;
- b) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale;
- c) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega;
- d) cura l'esecuzione delle delibere degli Organi della Lega;
- e) riferisce agli Organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate;
- f) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D.

Art. 5 Le associate

1 - Sono associate alla L.N.D. le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, costitutesi nelle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di Legge, che hanno ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C., che partecipano all'attività agonistica **o non agonistica** indetta dalla L.N.D. e che hanno provveduto al versamento ~~della quota associativa annuale~~ dei diritti di associazione annuali e degli altri oneri previsti da norme e regolamenti.

2 - Alla decadenza o revoca dell'affiliazione, oppure ~~alla associazione con il passaggio~~ ad altra Lega della F.I.G.C., consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della Società **o Associazione Sportiva**, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai regolamenti della F.I.G.C. e della L.N.D..

3 - La rappresentanza delle Associate spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

Art. 6 **Diritti e obblighi delle associate**

1 - Alle Società e Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente Statuto, al Regolamento della L.N.D., alle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché quelli derivanti dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione regolamentare.

2 - Le Società e le Associazioni Sportive associate alla L.N.D. sono tenute al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto, nel Regolamento della L.N.D., nelle Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D., nonché all'osservanza dello Statuto e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione regolamentare **e di legge**.

3 - I diritti e gli obblighi delle Società e delle Associazioni Sportive associate alla L.N.D. vengono esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I. e dalla F.I.G.C., in particolare nel rispetto del principio di democrazia. **interna**.

4 - Ciascuna Società od Associazione Sportiva associata è titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la L.N.D. e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del patrimonio, né rivendicare diritti sullo stesso.

Art. 7 **Cariche L.N.D.**

Per poter essere eletti ~~e rieletti nelle~~ alle cariche della L.N.D., è necessario essere in possesso dei requisiti ~~e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previsti~~ dallo Statuto della F.I.G.C., ~~dalle norme federali, dal presente Statuto, dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dalle~~ “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.”

Art. 8 **Gli Organi**

1 - Sono Organi della L.N.D.:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vice-Presidente Vicario;
- d) I Vice Presidenti;
- e) Il Consiglio di Presidenza;
- f) Il Consiglio Direttivo;
- g) Il Collegio dei Revisori **dei Conti**.

2 – Per quanto non disposto in questo Statuto circa il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali eletive e di organizzazione di detti organi, si fa rinvio al Regolamento della L.N.D. ed alle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, nonché alle N.O.I.F. e allo Statuto della F.I.G.C..

Art. 9 **L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum**

1 - ~~L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.~~

2 - 1 - L'Assemblea si compone di Delegati eletti, nel rispetto ~~dell'uguaglianza~~ e dei principi di democrazia ~~interna~~, per un quadriennio dalle Società e dalle Associazioni Sportive associate alla L.N.D., secondo le “Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, ~~da essa predisposte e sottoposte alla F.I.G.C. per il parere di conformità~~ approvate dalla F.I.G.C.

3 - 2 - L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria eletta ~~alla fine di ogni~~ dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi prima dell'Assemblea eletta della F.I.G.C., nel rispetto dei termini ~~dalla stessa stabiliti~~;

b) in via straordinaria ~~quando ricorrono gravi circostanze~~ quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno ~~i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto~~ la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.

4 - 3 - La convocazione delle Assemblee ordinarie e delle Assemblee straordinarie, è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato ~~non meno di 10 prima della data fissata per le stesse~~, nei termini previsti dal Regolamento di Lega e dalle “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

In pendenza di commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al presente comma. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

4 - L'Assemblea, ~~fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge~~, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza ~~dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto~~ della metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza ~~dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto~~ di un terzo dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto. ~~Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dal presente Statuto e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.~~, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

5 - L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia e nel rispetto delle “Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.”, da un Presidente nominato dai Delegati presenti.

6 - L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli Organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

7 – Nell’Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l’Assemblea Elettiva dei Consiglieri Federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

8 – La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell’Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la F.I.G.C.

Art. 10

Poteri e funzioni dell’Assemblea **L’Assemblea: poteri e funzioni**

1 - L’Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

- a) il Presidente della L.N.D.;**
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;**
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza;**
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;**
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..**

2 - L’Assemblea della L.N.D.: ~~designa:~~

~~a) i candidati della L.N.D. alle cariche di componenti Effettivi e Supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C..~~

- a) approva i Bilanci preventivi in caso di parere sfavorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e approva i Bilanci consuntivi nell’ipotesi di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;**
- b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all’esito della procedura di cui all’art. 9, comma 2, lett. b), del presente Statuto;**
- c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche;**
- d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;**
- e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.**

3 - E’ di competenza dell’Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

~~3-4~~ - L’Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell’Assemblea:

- a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati ~~e delle Divisioni della L.N.D.~~, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, ~~nonché nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico~~, relativi all’elezione dei Delegati Assembleari, anche per quel che concerne quelli in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;**
- b) della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato Assembleare eletto in tale ambito.**

~~4~~ 5 - L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 11
Il Presidente

1 - Il Presidente **ha la legale rappresentanza della L.N.D. e ne** assicura la gestione sportiva ~~della L.N.D.~~, organizzativa e amministrativa, adottando i provvedimenti relativi, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed in base alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, purché non specificatamente attribuiti ad altri Organi.

2 - Il Presidente nomina il Segretario Generale, ~~il Segretario Amministrativo, il Vice-Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.~~, e, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari.

~~3 - Il Presidente è l'organo di riferimento nei rapporti con la F.I.G.C. e vigila sul funzionamento degli Uffici, sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo e sull'attività svolta dai Comitati, dalle Divisioni, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni, sentito il Consiglio di Presidenza, disponendo accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa.~~

~~4 - Il Presidente adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.~~

~~5 - Il Presidente cura altresì l'attribuzione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C..~~ 3 - Il Presidente:

a. convoca l'Assemblea;

b. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

c. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;

d. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;

- e. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
- f. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;
- g. cura l'attuazione di ogni altra attività prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.

4 - In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 12 Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

1 - Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei, oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a lui delegate dal Presidente. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.

2 - I Vice Presidenti espletano, anche singolarmente, le funzioni di reggenza in caso di mancanza od impedimento temporanei del Vice Presidente Vicario oltre a svolgere ordinariamente compiti, mansioni e funzioni a loro delegate dal Presidente. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.

Art. 13 Il Consiglio di Presidenza

1 - Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della L.N.D. Il Consiglio di Presidenza si riunisce nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento di Lega.

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

Alle riunioni partecipano anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nelle ipotesi relative alla predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio d'esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. In tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del Bilancio preventivo, del Bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

2. Il Consiglio di Presidenza:

- a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente **ed al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo**;
- b) ~~predisponde inoltre il piano economico per obiettivi nonché il bilancio di esercizio con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.~~ predisponde il Bilancio preventivo nonché il Bilancio consuntivo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Il bilancio di esercizio è sottoposto alla successiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo della L.N.D..
- c) propone al Presidente della F.I.G.C. la nomina dei Dirigenti non eletti;
- ~~decide inappellabilmente sui reclami proposti dalle società avverso le decisioni impugnabili dei Comitati e delle Divisioni relativamente a questioni di carattere organizzativo;~~
- d) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- e) adempie a tutte le altre incombenze ad esso devolute dal Regolamento della L.N.D.. ~~In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.~~

2 - 3 - Per motivi di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, alla cui ratifica essi devono essere sottoposti nella prima riunione utile.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente ~~delle Divisioni~~ della Divisione Calcio a Cinque.

2 - Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., i Coordinatori dei Dipartimenti dell'Interregionale, del Calcio Femminile, del Beach Soccer, dell'attività amatoriale-ricreativa e dell'attività degli eSports, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in

relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, con le modalità stabilite dal Regolamento di Lega. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato l'ordine del giorno.

4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

4-5 - Il Consiglio Direttivo:

a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati, ~~dalle Divisioni, dalla Divisione Calcio a Cinque~~, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;

b) delibera ~~con i più ampi poteri~~ gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata ~~dei due terzi dei componenti aventi diritto di voto~~;

c) approva il ~~piano economico per obiettivi~~ Bilancio preventivo, in caso di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e il Bilancio consuntivo della L.N.D. in caso di giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

d) emana il Regolamento ~~di amministrazione e contabilità~~ Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e ~~dalle Divisioni, della Divisione Calcio a Cinque~~, nonché ogni altro regolamento interno;

~~e) ratifica le nomine del Segretario Generale, del Segretario Amministrativo, del Vice Segretario e del Vice Segretario Amministrativo della L.N.D., fatte dal Presidente della L.N.D.;~~

~~f) e) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano;~~

~~g) f) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;~~

~~h) g) in caso di necessità, delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e ~~delle Divisioni della Divisione Calcio a Cinque e la nomina di un Commissario Straordinario~~, per gravi motivi che impediscono il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscono il funzionamento, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C.. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Con tale delibera si nomina il Commissario Straordinario. Qualora il predetto commissariamento determinasse determini la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la~~

ratifica da parte del Consiglio Federale;

↳ h) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;

i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;

j) può proporre all'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;

↳ k) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., ~~dal Regolamento Elettorale della L.N.D. dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque.~~

~~m) approva il bilancio della L.N.D., corredata dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti.~~

In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d'Area dovrà essere individuato nell'ambito dei Presidenti dei Comitati d'Area o nel Vice Presidente d'Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

Art. 15 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori ~~Contabili Legali. istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.~~ È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato ~~la maggioranza~~ il maggior numero dei voti validi espressi.

2 - La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.

3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

4 – In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria

amministrazione della Lega fino alla nomina del commissario o fino al rinnovo delle cariche, se si procede al rinnovo delle stesse prima della nomina del Commissario.

2—5 - In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Art. 16 Articolazione

1 - Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano che sono equiparati ai Comitati Regionali, Dipartimenti e Delegazioni;

- inquadra:

~~b) Divisione Calcio Femminile;~~

~~e) b) Divisione Calcio a Cinque.~~

Art. 17 Comitati Regionali e Delegazioni

1 - I Comitati Regionali inquadrano le Società e le Associazioni Sportive partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali costituiscono, nei territori di competenza, l'articolazione periferica dei Comitati Regionali, attuandone le disposizioni. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

2 - I Comitati Regionali hanno sede nella città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D. **I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno sede rispettivamente nelle due città di capoluogo.**

3 - Sono Organi dei Comitati Regionali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, **il Vice Presidente Vicario** ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

~~f) la Consulta.~~

4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con ~~lo Statuto federale~~ le norme federali e con il principio di democrazia ~~interna~~.

~~5— I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali.~~

5 - I componenti delle Delegazioni sono nominati con le modalità stabilite dal Regolamento

della L.N.D.

Art. 18
Divisione Calcio Femminile

~~1 Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio Femminile, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio femminile. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.~~

~~1 Sono Organi della Divisione:~~

- ~~a) l'Assemblea;~~
- ~~b) il Presidente ed il Vice Presidente;~~
- ~~c) il Consiglio di Presidenza;~~
- ~~d) il Consiglio Direttivo;~~
- ~~e) il Collegio dei Revisori dei Conti;~~
- ~~f) la Consulta;~~
- ~~g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.~~

~~3 Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di detti organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle "Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.", in conformità con lo Statuto federale e con il principio di democrazia interna.~~

Art. 19 18
Divisione Calcio a Cinque

~~1 Nella L.N.D. è inquadrata la Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, di cui la L.N.D. si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è dotata di autonomia amministrativa e gestionale. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali e dai Responsabili Regionali.~~

1 - La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella L.N.D., che se ne avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque. La Divisione è formata dalle Società disputanti i Campionati Nazionali.

2 - La Divisione Calcio a Cinque ha sede in Roma, è dotata di autonomia amministrativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.

3 - Sono Organi della Divisione Calcio a Cinque:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, **il Vice Presidente Vicario** ed il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- ~~f) la Consulta;~~
- ~~g) la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali.~~

4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali elettive e di organizzazione di

detti Organi vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D. e dalle “Norme Procedurali delle Assemblee della L.N.D.”, in conformità con ~~lo Statuto federale~~ le norme federali e con il principio di democrazia ~~interna~~.

Art. 20 19
Dipartimento Interregionale

1 - Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l’organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D.

~~nonché, previa autorizzazione del Presidente della L.N.D., ogni altra manifestazione di interesse del Dipartimento.~~

2 - Il Dipartimento ~~Serie D~~ **Interregionale** dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato scelto fra tutti i Vice Presidenti. ~~della L.N.D.~~ Per la gestione dell’attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, ~~su proposta degli sentiti gli~~ stessi.

3 - **Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Interregionale vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.**

Art. 20
Dipartimento Calcio Femminile

1 - Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che è, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata, competente per la gestione e l’organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:

- Campionato Nazionale Serie C
- Campionato Juniores
- Coppa Italia

2 - Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato. Per la gestione dell’attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.

3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Calcio

Femminile vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 21
Dipartimento Beach Soccer

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, cui compete l'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia).
2. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, ~~e da un numero di componenti variante da cinque a sette~~, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.
3. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. Presso il Dipartimento Beach Soccer può essere costituita una Consulta, con le modalità previste dal Regolamento di Lega.
- 4 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento Beach Soccer vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 22
Dipartimenti per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e per l'Attività degli eSport

- 1 - Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e il Dipartimento per l'Attività degli eSport, avente carattere amatoriale e ricreativo.
- 2 - I Dipartimenti sono composti ciascuno da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro.
- 3 - Il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di organizzazione del Dipartimento per l'Attività Amatoriale e Ricreativa e del Dipartimento per l'attività degli eSport vengono stabiliti dal Regolamento della L.N.D., in conformità con le disposizioni federali e regolamentari.

Art. 22 23
Gestione economica e finanziaria

- 1 - La L.N.D. svolge la propria attività economica e finanziaria, con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto federale.
- 2 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1°

luglio al 30 giugno.

3 - Il Bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.

4 - Il Bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.

5 - ~~Il bilancio d'esercizio annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve, senza indugio, essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del Bilancio.~~ Il Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo Bilancio delle eventuali Società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Nel caso di giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo Bilancio.

6 - Il Bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.

7 - Il Bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.

8 - La L.N.D. adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza ~~dei bilanci di esercizio annuale~~ del Bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di Legge.

9 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

10 - ~~Le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria vengono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.~~ Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento Amministrativo e Contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.

6 - ~~L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.~~

Art. 23 24
Le Entrate

1 - Le Entrate della L.N.D. sono costituite da:

- a) ~~le quote associative annue i diritti di associazione annuali e i diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;~~
- b) eventuali contributi ordinari e straordinari delle Associate;
- c) eventuali contributi ordinari e straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di Enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
- e) diritti ed ammende a vario titolo;
- f) eventuali proventi derivanti dall'organizzazione di attività sportive e dall'esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
- g) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.

Art. 24 25
Il Patrimonio

1 - Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- a) ~~il Fondo Comune, costituito dalle quote associative e di ammissione delle società e associazioni sportive associate e da eventuali contributi straordinari;~~
- b) ~~eventuali acquisizioni mobiliari e immobiliari;~~
- c) ~~contributi di terzi vincolati;~~
- d) ~~fondi di riserva, previsti dal Regolamento di amministrazione e contabilità della L.N.D.;~~
- e) ~~avanzo e disavanzo di esercizio;~~
- f) ~~ogni altro accantonamento, provento, erogazione, lascito o devoluzione di beni destinati alla L.N.D.~~

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- Attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- Ratei e risconti attivi e passivi;
- Patrimonio netto;
- Fondo per rischi e oneri;
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- Debiti.

2 - Sono fatte salve tutte le specificazioni relative al patrimonio, di cui al Regolamento ~~di amministrazione e contabilità~~ Amministrativo e Contabile della L.N.D..

3 - ~~Per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D..~~

Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società da essa controllate, direttamente e/o indirettamente. I componenti degli Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D.,

su proposta del Presidente.

Art. 25 26
Revisione dello Statuto

1 - Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente a mezzo di apposita Assemblea Straordinaria, da convocarsi 60 giorni prima della seduta. ~~quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto al voto.~~ Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.
~~Tali modifiche risulteranno approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati della L.N.D. componenti dell'Assemblea.~~

2 - Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea Straordinaria, entrano in vigore dal giorno dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

Art. 26 27
Scioglimento

1 - Lo scioglimento della L.N.D. è deliberato ~~dall'unanimità~~ dai due terzi degli aventi diritti di voto dell'Assemblea Straordinaria, su proposta unanime del Consiglio Direttivo della L.N.D. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi. Il patrimonio della L.N.D., che residua all'esito della liquidazione in qualsiasi ipotesi di scioglimento, è devoluto alla F.I.G.C. o ad altri organismi indicati dalla F.I.G.C.

~~2 - Possono chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per deliberare lo scioglimento della L.N.D. un numero di società e associazioni sportive associate pari almeno ai quattro quinti del totale delle stesse.~~

~~3 - L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della L.N.D. è validamente costituita e può deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati assembleari.~~

Art. 27 28
Efficacia dei provvedimenti federali, di Lega e ~~clausola compromissoria~~ vincolo di giustizia

1 - I tesserati, le Società e le Associazioni Sportive affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D..

2 - I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi Organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3 - Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione ~~dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.~~ del Collegio di

Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

~~Non sono soggette alla cognizione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il C.O.N.I. e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie di competenza della Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti:~~

- ~~a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni;~~
- ~~b) la perdita della gara;~~
- ~~c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori;~~
- ~~d) la squalifica del campo.~~

Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto Organo dallo Statuto Federale.

Norme transitorie e finali

I. Il Presidente della L.N.D., d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che, successivamente all'approvazione assembleare, si rendessero necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C. ai sensi dello Statuto Federale, nonché ai fini di coordinamento con le modifiche allo Statuto della F.I.G.C. approvate dall'Assemblea del ~~20 giugno 2011~~ 4 Novembre 2024, nonché ai fini di coordinamento formale e di rettifica di errori materiali.

II. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea della L.N.D., ed entra in vigore dal giorno del rilascio dell'approvazione da parte della F.I.G.C., ai sensi dello Statuto Federale.

~~III. Il comma 1 dell'art. 14 del presente Statuto limitatamente alla parte relativa ai Comitati provinciali di Trento e di Bolzano entra in vigore dal 1° luglio 2012.~~

III. Il nuovo comma 2, dell'art. 3, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;

IV. Le modifiche al comma 3, dell'art. 18, relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025.

V. Le modifiche al presente Statuto rese necessarie dall'adeguamento a norme di rango superiore, qualora la celebrazione di una Assemblea ad hoc sia particolarmente gravosa ed onerosa, potranno essere approvate mediante il recepimento preventivo nei Regolamenti di Lega e diventeranno efficaci con l'approvazione da parte della F.I.G.C. I relativi adeguamenti saranno sottoposti alla approvazione di una successiva Assemblea Statutaria della L.N.D.

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I **L'ORDINAMENTO**

Art. 1 **Natura e attribuzioni**

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza scopo di lucro, le società e le associazioni (di seguito per brevità società) affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”.
2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica le competenze demandatele dallo Statuto Federale ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.
3. In particolare, la Lega:
 - a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
 - b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
 - c) rappresenta le società associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
 - d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
 - e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica demandata dalla F.I.G.C. ed indice i Campionati ed i Tornei di competenza;
 - f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società associate;
 - g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
 - h) svolge ogni altra funzione delegata dalla F.I.G.C..

Art. 2 **Sede ed articolazione**

1. La Lega ha sede in Roma.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

- a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- b) Dipartimento Interregionale;
- c) Dipartimento Calcio Femminile;
- d) Dipartimento Beach Soccer;

- inquadra:

- e) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3
Gli Uffici

1. Il funzionamento della Lega è assicurato dal Segretario Generale.

2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, che risponde direttamente al Presidente di Lega.

Il Segretario Generale:

- a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai regolamenti di Lega;
- b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale;
- d) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega;
- e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- f) riferisce agli organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate;
- g) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D..

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

Art. 4
Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di associazione ad altra Lega della F.I.G.C..

2. Le società devono essere rette da Organi eletti; qualora previsto negli statuti sociali esse

possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5 **La gestione economica e finanziaria**

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.

4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.

5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.

6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio

Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.

7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.

8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.

9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.

11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente.

Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi e oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Art. 6 **Interventi federali**

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle Società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

TITOLO II **GLI ORGANI**

Art. 7 **Classificazione**

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area;

- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti.

Art. 8 **L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum**

1. L'Assemblea si compone di delegati eletti, nel rispetto dei principi di democrazia per un quadriennio dalle Società, secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.", approvate dalla F.I.G.C..

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega:

a) in via ordinaria elettiva dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa.

b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.

3. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

5. L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto.

6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

7. Nell'Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio

Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

8. L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti, fermo quanto previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali.

9. La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell'Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la F.I.G.C..

Art. 9
L'Assemblea: poteri e funzioni

1. L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

- a) il Presidente della L.N.D.;
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza;
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..

2. L'Assemblea della L.N.D.:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi nell'ipotesi di parere contrario del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all'esito della procedura di cui all'art. 8, comma 2, lett. b);
- c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche;
- d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.

3. L'Assemblea della L.N.D. designa il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

4. L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea:

- a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, relativi all'elezione dei Delegati assembleari, anche per quel che concerne i Delegati in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;
- b) della comunicazione della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato assembleare eletto in tale ambito.

5. L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 10
II Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Lega ed è l'organo di riferimento dei rapporti con

la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.

2. In particolare, il Presidente della Lega:

- a. convoca l'Assemblea;
- b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;
- c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;
- e. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;
- f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;
- g. nomina il Segretario Generale ed, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari;
- h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;
- i. cura l'attuazione di ogni altra attività delegata dalla F.I.G.C..

3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 11

Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti

1. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo,

svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.

2. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.

3. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei seguenti tre gruppi territoriali:

Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano);

Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria),

Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Art. 12 **Il Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno tre giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

2. Il Consiglio di Presidenza:

a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale;

b) predisponde il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D., dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque;

c) definisce eventuali reclami proposti dalle società avverso misure di carattere organizzativo decise dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti;

- d) propone al Presidente della F.I.G.C. la nomina dei Dirigenti non eletti;
- e) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- f) per particolari ed urgenti motivi, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- g) adempie a tutte le altre funzioni devolute dal presente Regolamento.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque.

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., il Coordinatore del Dipartimento Interregionale, il Coordinatore del Dipartimento Calcio Femminile, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno quattro giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo:

- a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;
- b) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata;
- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della L.N.D., previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;

- e) emana il Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D., dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, nonché ogni altro regolamento interno;
- f) delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, per gravi motivi che impediscono il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscono il funzionamento, stabilendo i termini per la convocazione dell’Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C.. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Con tale delibera si nomina il Commissario Straordinario. Qualora il predetto commissariamento determini la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;
- g) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano;
- h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;
- i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;
- l) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque.

In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d’Area dovrà essere individuato nell’ambito dei Presidenti dei Comitati d’Area o nel Vice Presidente d’Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

Art. 14 **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il controllo sull’attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi espressi.

2. La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto,

in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

4. In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

5. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea eletta.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI

Art. 15 Composizione

I Comitati Regionali inquadra le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 16 Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D..

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispone il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Lega, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;

6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;

10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicant spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea eletta.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 17 **Composizione**

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 18 **Struttura e funzioni**

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono

disciplinate dal presente Regolamento e dalle “Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell’Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall’Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell’Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall’evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predisponde il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in via d’urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della L.N.D., dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all’ordine del giorno.

II Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicant spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un

numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19 **Composizione**

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20 **Struttura e funzioni**

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea eletta della L.N.D.. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predisponde il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;

2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;

3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo della Divisione.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) II Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio

consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea eletta.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica eletta negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Art. 21 **Composizione**

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D.

Art. 22 **Struttura e funzioni**

1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord - Centro - Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.

2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie

cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.
4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il Dipartimento Interregionale a ogni effetto.
5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Art. 23 **Composizione**

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che, su delega della F.I.G.C., è competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:
 - Campionato Nazionale Serie C
 - Campionato Juniores
 - Coppa Italia

Art. 24 **Struttura e funzioni**

1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi. Il Dipartimento svolge, altresì, funzioni di raccordo con i Responsabili Regionali del Calcio Femminile.

2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore

referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.
4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio Femminile a ogni effetto.
5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER

Art. 25 **Composizione**

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.

Art. 26 **Struttura e funzioni**

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro e da un Segretario. Il Coordinatore, i componenti ed il Segretario sono nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.
2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto.
3. Il controllo sull'attività economico rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
4. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento

e di Bolzano.

5. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

7. Presso il Dipartimento Beach Soccer può essere costituita una Consulta composta da un rappresentante designato per ogni anno solare da ciascun Comitato Regionale e Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, salvo la facoltà di revoca o di sostituzione di tale designazione.

La Consulta è un organismo volto a promuovere la diffusione della disciplina del Beach Soccer e viene periodicamente convocata e presieduta dal Coordinatore del Dipartimento.

TITOLO IV **GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI** **NELLA L.N.D.**

Art. 27 **Gli Organi della Giustizia Sportiva**

1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli

Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue.

Art. 28 **Commissione Accordi Economici della L.N.D.**

1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nonché tra giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma linda annuale di cui all'articolo 94 ter e all'art. 94 septies, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie

insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma linda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice o giocatore/giocatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata

per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 29
Gli Organi Tecnici Arbitrali

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).

TITOLO V
LE ATTIVITÀ

Art. 30
Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale

-Campionato Nazionale Serie D

-Campionato Nazionale Juniores “Under 19”

-Coppa Italia Dilettanti

L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

-Campionato di Eccellenza

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del

Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l’accesso ai sette posti validi per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E’ data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

-Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d’ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E’ data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1^a categoria

- Campionato di 1^a categoria

Il Campionato di 1^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2^a categoria

-Campionato di 2^a categoria

Il Campionato di 2^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Regione

E’ data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “Under 19”

-Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale

acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

- f) Campionato Regionale Allievi;
- g) Campionato Regionale Giovanissimi;
- 2) Campionati Provinciali
- a) 3^a categoria

- Campionato di 3^a categoria

Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

b) 3^a categoria - "Under 21"

-Campionato di 3^a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

c) 3^a categoria - "Under 19"

-Campionato di 3^a categoria – "Under 19"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

d) 3.a Categoria – "Over 30"

-Campionato di 3.a Categoria – "Over 30"

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di

Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) "3.a Categoria – Over 35"

-Campionato di 3.a Categoria – "Over 35"

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – "Under 19"

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Campionato Provinciale Allievi;

h) Campionato Provinciale Giovanissimi;

i) Attività giovanile provinciale.

C) Dipartimento Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali, su delega della F.I.G.C.:

-Campionato Nazionale Serie C

-Campionato Juniores

-Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali:

-Campionati regionali e provinciali

-Coppa Italia

-Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono

organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2 Elite
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- Campionato Serie A Femminile
- Campionato Serie B Femminile
- Campionato Under 19
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:

- a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale;
- b) le gare delle Coppe Regioni;
- c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 31
L'iscrizione ai Campionati

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

a) la disponibilità di un impianto di giuoco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..

b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;

c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente.

Art. 32 **Gli organici dei Campionati**

1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..

2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.

3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.

4. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati Nazionali sono impugnabili innanzi alla sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello Nazionale. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati organizzati in ambito territoriale sono impugnabili innanzi al competente Tribunale Federale a livello territoriale.

5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.

6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.

7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..

8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 33 **Lo svolgimento dei Campionati**

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di gioco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano

l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E’ fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l’ispettore non abbia la possibilità di effettuare l’esazione della somma prima dell’inizio della gara, deve notificare all’arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell’esazione.

Art. 34

I campi di gioco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai

Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di gioco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di gioco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono

essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores "Under 19"

a) Terreni di gioco

Gli impianti di gioco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

a) Terreni di gioco

-Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionato di 1^a categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di gioco delle squadre di 1^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionato di 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di gioco delle squadre di 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3^a categoria - “Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di gioco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3^a categoria – “Under 19”, nonché all'attività e alle gare nella categoria di base ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:

a) Terreni di gioco

-Campionato Nazionale Serie C Femminile: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di gioco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di gioco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Gioco".

b) Terreni di gioco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 6% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 6% della lunghezza.

-Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie B Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:
Campi al coperto
Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;
Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.
E' consentita la tolleranza del 6% della lunghezza.

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di gioco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di gioco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di gioco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di gioco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 35 **I tornei ufficiali**

1. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega.

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 36 **Le Rappresentative**

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti a formare le rispettive Rappresentative.

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Art. 37 **Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane**

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. Sono a tutti gli effetti considerate

gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionalistiche, sia italiane che straniere.

2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento.

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, Dipartimenti e Delegazioni.

Art. 38

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

Art. 39
L'attività giovanile e minore

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri Comunicati Ufficiali.
2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.
3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque o del Dipartimento di competenza.

Art. 40
L'attività amatoriale e ricreativa

1. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.
2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente le norme che disciplinano tale attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.
3. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico è controllato dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D.
4. Le manifestazioni a carattere ricreativo e propagandistico possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di gioco, al numero dei calciatori delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di gioco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori non tesserati, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché

il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato Regionale, dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque o dal Dipartimento competente, ne preveda la partecipazione.

5. L'attività amatoriale e quella ricreativa e propagandistica non rientrano nell'attività ufficiale.

TITOLO VI **I CALCIATORI E LE CALCIATRICI**

Art. 41 **Le categorie**

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori e calciatrici tesserati/e per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:
a) "non professionisti";
b) "giovani dilettanti";
c) "giovani".

2. I requisiti per l'appartenenza alle suddette categorie sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 42 **Le limitazioni all'impiego**

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa.

2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice.

3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 43 **Il tesseramento ed il vincolo**

1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.

2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità

previste dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F..

3. I casi di scioglimento del vincolo sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Art. 44

Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.

2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 45

Il trasferimento

1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di partecipazione.

3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.

4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 46

Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 4, del presente Regolamento.

2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme.

3. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega,

nonché per i giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter e all'art. 94 septies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TITOLO VII **GLI ALLENATORI E I COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA**

Art. 47

L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.

3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 48

Gli allenatori professionisti

1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Art. 49

Gli allenatori dilettanti

1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.
2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati

in forma scritta.

3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.

Art. 50

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero

1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la L.N.D. e l'associazione di categoria.

Art. 51

I collaboratori della gestione sportiva

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.

2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 52

Le inadempienze dei calciatori/calciatrici e degli allenatori

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici e gli allenatori dilettanti.

2. Agli allenatori professionisti sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti stipulato fra la Lega medesima e l'associazione di categoria.

Art. 53

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della

F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C.; e, qualora siano dipendenti della Lega o di Società da essa controllate o partecipate, devono – entro sette giorni dalla elezione a una delle suddette cariche – richiedere il collocamento in posizione di aspettativa non retribuita. Decorso inutilmente tale termine, i dipendenti decadono dalla carica per la quale sono stati eletti, senza potersi successivamente ricandidare fino a quando mantengono il suddetto status di dipendente.

la violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

Art. 54 **Le onorificenze ed i riconoscimenti**

1. E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario.

3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo

e dell'affermazione della Lega.

4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'ambito della Lega.

Art. 55
I diritti e gli oneri finanziari

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri finanziari.

2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.

Art. 56
**I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva,
le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi**

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.

4. È fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:

- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;
- b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
- c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati;
- d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.

5. È fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti, tutti i contratti promo- pubblicitari da esse stipulati.

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 57
L'osservanza delle norme

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali.

Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto organo dallo Statuto Federale.

Art. 58
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

Il nuovo comma 1 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022.

Il nuovo comma 2 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022 in sostituzione dei commi 2, 3, 4, 5.

La nuova lett. g) del comma 2 dell’art. 10 entra in vigore dal 1° Luglio 2022.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

TITOLO I L'ORDINAMENTO

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Nazionale Dilettanti associa in forma privatistica, senza scopo di lucro, le società e le associazioni (di seguito per brevità società) affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati nazionali, regionali e provinciali avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calciatori e calciatrici **e di giocatori e giocatrici di Calcio a Cinque** “non professionisti/e”.

Possono essere inquadrate nella Lega Nazionale Dilettanti, con determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, le società affiliate alla F.I.G.C. che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica.

2. La Lega gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa e finanziaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla F.I.G.C.. La Lega, quale associazione di società affiliate alla F.I.G.C., esplica altresì le competenze ~~demandate dallo Statuto Federale~~ attribuite dalla F.I.G.C. ispirandosi ed attenendosi al principio di leale cooperazione.

3. In particolare, la Lega:

- a) concorre alla regolamentazione ed allo sviluppo dell'attività calcistica dilettantistica;
- b) emana norme generali nelle materie di competenza, in armonia con le direttive del C.O.N.I. e della F.I.G.C.;
- c) rappresenta le società **ed associazioni sportive** associate nei rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe, con i Settori, **con le Associazioni di categoria riconosciute dalla F.I.G.C.** e con i terzi, nonché nella tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e non;
- d) stabilisce la propria articolazione operativa ed organizzativa, nonché quella dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- e) disciplina e coordina l'organizzazione dell'attività agonistica **demandata di sua competenza** ed indice i **relativi Campionati ed i Tornei di competenza**;
- f) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei suoi fini, compresa ogni operazione patrimoniale, economica e finanziaria ed assume ogni altra iniziativa necessaria od opportuna nell'interesse delle società **ed associazioni sportive** associate;
- g) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali, attività di formazione dei Dirigenti delle società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
- h) svolge ogni altra funzione **delegata dalla F.I.G.C.** prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.;

Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituite la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del

Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi delle attività periferiche del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione e allo sviluppo delle stesse. La Conferenza viene distintamente convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Lega, che la presiede, con la partecipazione dei componenti del Consiglio di Presidenza della L.N.D., del Presidente della Divisione Calcio a Cinque e del Coordinatore del Consiglio del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 2
Sede ed articolazione

1. La Lega ha sede in Roma.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Lega:

- si articola funzionalmente in:

- a) Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano – equiparati ai Comitati Regionali ed istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - e Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali;
- b) Dipartimento Interregionale;
- c) Dipartimento Calcio Femminile;
- d) Dipartimento Beach Soccer;
- e) Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa;**
- f) Dipartimento per l'attività degli eSports.**

- inquadra:

g) Divisione Calcio a Cinque.

Art. 3
Gli Uffici

1. Il funzionamento della Lega è assicurato dal Segretario Generale.

2. La Segreteria Generale è diretta dal Segretario Generale, che risponde direttamente al Presidente di Lega.

Il Segretario Generale:

- a) esercita le funzioni conferite dallo Statuto e dai regolamenti di Lega;
- b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza e ne redige i verbali;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale e tutti gli uffici di Lega, curando l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici, sovrintendendo agli stessi e dirigendo il personale;
- d) coordina l'attività sportiva, regolamentare, gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile di Lega;
- e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
- f) riferisce agli organi di Lega, per i provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le Società associate;

g) provvede alla stesura, alla pubblicazione ed alla raccolta dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari della L.N.D..

Il Segretario Generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari.

Art. 4
Le associate

1. Le società si intendono associate alla Lega all'atto dell'accoglimento della domanda di affiliazione alla F.I.G.C., esse sono tenute al versamento della quota associativa annuale. La perdita della qualità di associata da parte della società è automatica in caso di decadenza o revoca dell'affiliazione oppure di **associazione passaggio** ad altra Lega della F.I.G.C.

2. Le società devono essere rette da Organi eletti; qualora previsto negli statuti sociali esse possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

3. All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le società devono comunicare al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica **e che rispettano i requisiti richiesti dalle vigenti normative**.

4. Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato Regionale, al Comitato Provinciale Autonomo di Trento o di Bolzano, alla Divisione Calcio a Cinque o ai Dipartimenti entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

5. La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai Dirigenti espressamente indicati all'atto dell'iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento di singoli atti. Gli atti posti in essere da soggetti privi di poteri sono nulli agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.

6. Gli atti ufficiali delle società devono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale.

Art. 5
La gestione economica e finanziaria

1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.

3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.

4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.

5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredata da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo ~~parere favorevole del giudizio positivo o con rilievi espresso dal~~ Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di ~~parere sfavorevole giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte~~ del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.

6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all' approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.

7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.

8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme dilette.

9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.

11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società ~~commerciali~~ da essa controllate, **direttamente e/o indirettamente**. ~~i cui~~ I **componenti degli** organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente.

Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti **attivi e passivi**;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi e oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Art. 6
Interventi federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle Società, per l'acquisto di beni strumentali e per spese di impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

TITOLO II
GLI ORGANI

Art. 7
Classificazione

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti.

Art. 8
L'Assemblea: composizione, convocazione e quorum

1. L'Assemblea si compone di Delegati eletti, nel rispetto dei principi di democrazia per un quadriennio dalle Società, secondo le "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D.", approvate dalla F.I.G.C..

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega:

- a) in via ordinaria elettiva dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa.
- b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa.

3. In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria è convocata unicamente dal Commissario, nei termini e con le modalità di cui al comma 2.

4. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

5. L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei delegati assembleari effettivi della LND aventi diritto di voto.

6. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

7. Nell'Assemblea della L.N.D, salvo quanto diversamente previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dagli Organi di Giustizia Sportiva presso la L.N.D., la Divisione Calcio a Cinque ed il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

8. L'Assemblea è diretta, in piena indipendenza e autonomia, da un Presidente nominato dai Delegati presenti, fermo quanto previsto per l'Assemblea elettiva dei consiglieri federali.

9. La cognizione delle controversie concernenti le delibere dell'Assemblea della L.N.D. è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva presso la F.I.G.C..

Art. 9 **L'Assemblea: poteri e funzioni**

1. L'Assemblea della L.N.D. elegge per il quadriennio olimpico:

- a) il Presidente della L.N.D.;
- b) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- c) i Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro, Sud - di appartenenza;
- d) i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D., secondo quanto previsto dalle disposizioni federali e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;
- e) i Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D..

2. L'Assemblea della L.N.D.:

- a) approva i bilanci preventivi **in caso di parere sfavorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e approva i bilanci** consuntivi nell'ipotesi di **parere contrario giudizio negativo o dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio da parte** del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) revoca le cariche elettive e promuove eventuali azioni di responsabilità, ad istanza dei Delegati Assembleari Effettivi all'esito della procedura di cui all'art. 8, comma 2, lett. b);

- c) approva lo Statuto della Lega e le sue modifiche;
- d) stabilisce la città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- e) svolge ogni altra funzione demandata dalla Legge.

2. L'Assemblea della L.N.D. designa il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

- 3. E' di competenza dell'Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.**

4. L'Assemblea prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea:

- a) dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, relativi all'elezione dei Delegati assembleari, anche per quel che concerne i Delegati in rappresentanza del Settore Giovanile e Scolastico;
- b) della comunicazione ~~della Divisione Calcio Femminile~~ delle Divisioni Calcio Femminile della F.I.G.C. per il Delegato assembleare eletto in tale ambito.

5. L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 10
Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Lega ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C., nonché componente del Consiglio Federale della F.I.G.C.

2. In particolare, il Presidente della Lega:

- a. convoca l'Assemblea;
- b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi;
- c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, necessari per la gestione della Lega, di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Il Presidente adotta, altresì, per particolari e urgenti motivi, sotto la propria responsabilità e sentiti i Vice Presidenti, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di impossibilità di convocazione urgente del Consiglio di Presidenza. Detti provvedimenti sono sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo;

e. vigila sull'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi;

f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno;

g. nomina il Segretario Generale ed, ove ritenuto, uno o più Vice Segretari;

h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti;

i. cura l'attuazione di ogni altra attività ~~delegata dalla F.I.G.C.~~ prevista dalle norme di Lega e della F.I.G.C.

3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Lega, decadono il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti. L'espletamento della ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi o indifferibili sono garantiti in prorogatio dal Presidente di Lega o da chi ne fa le veci e, nei rispettivi ruoli, dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Presidenza. In ogni caso l'Assemblea straordinaria per le nuove elezioni deve tenersi senza indugio entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 11 **Il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti**

1. Il Vice Presidente Vicario è componente del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolge incarichi su delega del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento od assenza temporanei.

2. I Vice Presidenti sono componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, svolgono incarichi su delega del Presidente nonché funzioni sostitutive, in caso di impedimenti od assenze temporanee e contestuali del Presidente e del Vice Presidente Vicario. Le funzioni sostitutive sono svolte dal Vice Presidente più anziano d'età e seguendo il medesimo criterio, in caso di suo impedimento o assenza temporanea, dagli altri Vice Presidenti.

3. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei seguenti tre gruppi territoriali:

Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte – Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano);

Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria),
Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sicilia).

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

Art. 12
Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti della Lega. Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno tre giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno. **Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.**

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza riguardanti la predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e le deliberazioni implicanti spese, partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. A tutte le altre riunioni deve essere comunque invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitate, in relazione agli argomenti in discussione, persone investite di particolari incarichi.

Il Consiglio di Presidenza è regolarmente costituito con la maggioranza dei componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.

2. Il Consiglio di Presidenza:

- a) attende alla conduzione operativa della L.N.D., per garantirne il normale funzionamento secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione dei provvedimenti relativi alle questioni tecnico-sportive sottoposte dal Presidente della L.N.D. e mediante la deliberazione degli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario Generale;
- b) predisponde il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque;
- ~~e) definisce eventuali reclami proposti dalle società avverso misure di carattere organizzativo decise dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti;~~
- ~~ c) propone al Presidente della F.I.G.C. la nomina dei Dirigenti non eletti;~~
- ~~ d) indice Tornei ed altre manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;~~
- ~~ e) per particolari ed urgenti motivi, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, sottponendoli a ratifica nella prima riunione utile;~~
- ~~ f) adempie a tutte le altre funzioni devolute dal presente Regolamento.~~

Art. 13
Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai membri del Consiglio di Presidenza e dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque.

2. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della L.N.D., ~~il Coordinatore del Dipartimento Interregionale, il Coordinatore del Dipartimento Calcio Femminile, i Coordinatori dei Dipartimenti dell'Interregionale, del Calcio Femminile, del Beach Soccer, dell'attività amatoriale-ricreativa e dell'attività degli eSports~~, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.. Possono essere invitati il Presidente Delegato al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno quattro giorni prima ed, in caso di urgenza, anche un giorno prima, deve essere specificato l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto. **In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente della L.N.D.**

5. Il Consiglio Direttivo:

a) esercita la funzione normativa nell'ambito dell'ordinamento interno della L.N.D. e fissa gli indirizzi generali tecnico-sportivi ed amministrativi dell'attività svolta dalla stessa, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e dalle Delegazioni;

b) delibera gli atti di straordinaria amministrazione, con la maggioranza qualificata;

c) approva il bilancio preventivo ~~e il bilancio consuntivo~~ della L.N.D., ~~previo~~ in caso di parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ~~e il bilancio consuntivo della L.N.D. in caso di giudizio positivo o con rilievi espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti~~;

d) propone al Consiglio Federale, per l'approvazione, il Regolamento della L.N.D. e le Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.;

e) emana il Regolamento amministrativo e contabile della L.N.D., dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque, nonché ogni altro regolamento interno;

f) delibera lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, per gravi motivi che impediscono il regolare o normale svolgimento delle attività loro demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscono il funzionamento, stabilendo i termini per la convocazione dell'Assemblea e dandone comunicazione alla F.I.G.C.. La delibera viene assunta a maggioranza qualificata con la esclusione dal voto del Presidente del Comitato Regionale e Provinciale Autonomo interessato o del Presidente della Divisione Calcio a Cinque, se interessata. Con tale delibera si nomina il Commissario Straordinario. Qualora il predetto commissariamento determini la decadenza dalla carica di soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale;

g) approva le nomine annuali relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali della L.N.D., proposte dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. **Approva, altresì, le nomine di cui all'art. 16, punto 2), capo II, ultimo cpv, e all'art. 18, capo II, ultimo cpv., del presente Regolamento;**

h) costituisce commissioni e gruppi di lavoro, determinandone i compiti e nominandone i componenti;

i) dichiara la decadenza dei Delegati, dei Vice Delegati e dei Componenti delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che non partecipano, senza giustificato motivo, alle attività istituzionali per un periodo superiore a tre mesi consecutivi. Qualora la decadenza dalle suddette cariche riguardi soggetti che sono anche componenti del Consiglio Federale, il relativo provvedimento spiegherà effetti soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio federale;

j) può proporre all'Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti la persona da designare quale candidato di spettanza della Lega alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della F.I.G.C.;

↳ k) assolve a tutte le altre funzioni previste dal Regolamento della L.N.D., dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D. e dal Regolamento Amministrativo e Contabile della L.N.D., dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque.

In sede di Consiglio Direttivo, con la partecipazione al voto dei soli Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti dei Comitati Autonomi delle Province di Trento e Bolzano, può disporsi, mediante decisione assunta a maggioranza assoluta degli stessi, che le singole Aree territoriali individuino un proprio Coordinatore per Area. Il Coordinatore d'Area dovrà essere individuato nell'ambito dei Presidenti dei Comitati d'Area o nel Vice Presidente d'Area, in base ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

Art. 14 **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il controllo sull'attività economico-finanziaria della L.N.D. è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. I Revisori dei Conti sono rieleggibili e devono essere scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori **Contabili Legali**. È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi espressi.

2. La carica di Revisori dei Conti della L.N.D. è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche o di Società calcistiche associate alla L.N.D., nonché con qualsiasi altro incarico svolto presso Società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello Statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

4. In caso di decadenza degli Organi Direttivi della L.N.D. disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione

della Lega fino alla nomina del commissario o, ~~se precedente~~, fino al rinnovo delle cariche, **se si procede al rinnovo delle stesse prima della nomina del Commissario**.

5. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

TITOLO III - L'ARTICOLAZIONE

COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

A) NORME RELATIVE AI COMITATI REGIONALI

Art. 15 Composizione

I Comitati Regionali inquadrono le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 16 Struttura e funzioni

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica **e non agonistica** periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

I) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e, comunque, prima della Assemblea elettiva della L.N.D.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata, e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondate motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predisponde il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere

sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente. **Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.**

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Lega, dal Responsabile eletto dalle società ~~pure~~ regionali e provinciali di **Lega che svolgono attività dilettantistica** di Calcio Femminile e dal Responsabile eletto dalle società ~~pure~~ regionali e provinciali **di Lega che svolgono attività dilettantistica** di Calcio a Cinque.
‡ **Il Presidente, i Consiglieri e i Responsabili Regionali** sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. ~~Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.~~, Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;

7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

Fatto salvo quanto previsto in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, in caso di vacanza della carica di uno o più ~~Consiglieri eletti~~ componenti eletti del Consiglio Direttivo o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si ~~procede~~ potrà procedere, durante il quadriennio, all'integrazione per l'elezione dei ~~Consiglieri~~ componenti eletti mancanti in occasione ~~della prima Assemblea di una Assemblea a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal presente Regolamento e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.~~

In caso di vacanza della carica della maggioranza dei ~~Consiglieri~~ componenti eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ~~ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal~~ nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile ~~sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C.~~ e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C., e dalla Lega Nazionale Dilettanti e ~~dalla Divisione Calcio a Cinque~~ dalle Divisioni.

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;

10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

~~assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il Comitato Regionale.~~

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti

dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori **Contabili Legali**.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicant spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

In caso di vacanza della carica di un Delegato, subentra il Vice Delegato o, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato interessato, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti può nominare un Reggente della Delegazione con durata fino al termine della stagione sportiva di riferimento o con durata fino alla nomina di un nuovo Delegato, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato interessato.

B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 17 **Composizione**

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 18 **Struttura e funzioni**

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;

-il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e, comunque, prima della Assemblea eletta della L.N.D. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata, e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predisponde il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente. **Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.**

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della L.N.D., dal Responsabile eletto dalle società **pure** regionali e provinciali di Lega che svolgono attività

dilettantistica di Calcio Femminile e dal Responsabile eletto dalle società ~~pure~~ regionali e provinciali **di Lega che svolgono attività dilettantistica** di Calcio a Cinque.

¶ Il Presidente, i Consiglieri e i Responsabili Regionali sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. ~~Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.~~, Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza.

Fatto salvo quanto previsto in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, in caso di vacanza della carica di uno o più ~~Consiglieri eletti~~ componenti eletti del Consiglio Direttivo o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si ~~procede~~ potrà procedere, durante il quadriennio, all'integrazione per l'elezione dei ~~Consiglieri~~ componenti eletti mancanti in occasione ~~della prima Assemblea~~ di una Assemblea a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal presente Regolamento e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.

In caso di vacanza della carica della maggioranza dei **Consiglieri** componenti eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente **ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Direttivo della Lega**, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;

8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile ~~sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C.~~ e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati **dalla F.I.G.C., e dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque dalle Divisioni;**
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;
10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;

~~assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.~~

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori **Contabili Legali**. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicant spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui

documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

In caso di vacanza della carica di un Delegato, subentra il Vice Delegato o, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato interessato, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti può nominare un Reggente della Delegazione con durata fino al termine della stagione sportiva di riferimento o con durata fino alla nomina di un nuovo Delegato, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato interessato.

C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19 **Composizione**

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali. ~~e dai Responsabili regionali.~~

Art. 20 **Struttura e funzioni**

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 54 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- ~~-la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;~~
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e, comunque, prima della Assemblea elettiva della L.N.D. L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali. ~~e i Responsabili regionali~~. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, e resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predisponde il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia

di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;
10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo della Divisione.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si **procede potrà procedere, durante il quadriennio**, all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione **della prima Assemblea di una Assemblea a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal presente Regolamento e dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.**

In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente **ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio Direttivo della Lega**, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori **Contabili Legali**.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) **Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla**

~~promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.~~

~~↳ g) La carica eletta negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.~~

D) DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Art. 21 **Composizione**

1. Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Interregionale, competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Juniores;
- Coppa Italia Serie D.

Art. 22 **Struttura e funzioni**

1. Il Dipartimento Interregionale dipende dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti. Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte del Campionato Nazionale Serie D, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di tre per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord - Centro - Sud). Il Presidente nomina un proprio Coordinatore-referente tra i nove rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi.

2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore-referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Interregionale. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o da suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.

4. Il Presidente o suo delegato, scelto fra tutti i Vice Presidenti, rappresenta il Dipartimento Interregionale a ogni effetto.

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. ~~56~~ 54 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Interregionale, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di

diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

7. Il Dipartimento Interregionale assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

E) DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE

Art. 23 **Composizione**

1. ~~Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che, su delega della F.I.G.C., è competente per l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili~~
Presso la L.N.D. è istituito il Dipartimento Calcio Femminile che è, salvo diversa determinazione del Consiglio Federale adottata a maggioranza qualificata, competente per la gestione e l'organizzazione delle seguenti attività agonistiche nazionali femminili:

- Campionato Nazionale Serie C
- Campionato Juniores
- Coppa Italia

Art. 24 **Struttura e funzioni**

1. Il Dipartimento Calcio Femminile dipende dal Presidente della L.N.D., che può nominare un suo delegato.

Per la gestione dell'attività agonistica, il Presidente o il suo delegato si avvale del Consiglio del Dipartimento, composto dai rappresentanti delle Società facenti parte dei Campionati Nazionali Femminili, eletti nel rispetto dei principi di democrazia, con modalità indicate dal Presidente della L.N.D., in ragione di due per ciascuna delle aree geografiche della L.N.D. (Nord – Centro – Sud). Il Presidente nomina un Coordinatore-referente tra i sei rappresentanti delle Società, sentiti gli stessi. ~~Il Dipartimento svolge, altresì, funzioni di raccordo con i Responsabili Regionali del Calcio Femminile.~~

2. Il Consiglio del Dipartimento resta in carica per un quadriennio olimpico. Il Coordinatore referente e i componenti il Consiglio del Dipartimento decadono automaticamente dalle proprie cariche se perdono la qualifica di dirigente di Società aderente al Dipartimento Calcio Femminile. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Presidente della L.N.D. o dal suo delegato o dal Coordinatore-referente, di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario del Dipartimento, che ne redige il verbale.

3. Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Dipartimento.

4. Il Presidente o il suo delegato, rappresenta il Dipartimento Calcio Femminile a ogni effetto.

5. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. **56** **54** del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Calcio Femminile, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

7. Il Dipartimento Calcio Femminile assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

F) DIPARTIMENTO BEACH SOCCER

Art. 25 Composizione

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti è istituito il Dipartimento Beach Soccer, competente all'organizzazione dell'attività nazionale di Beach Soccer (Calcio in spiaggia), avente carattere amatoriale e ricreativo.

Art. 26 Struttura e funzioni

1. Il Dipartimento Beach Soccer è composto da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro e da un Segretario. Il Coordinatore, i componenti ed il Segretario sono nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.

2. Il Presidente rappresenta il Dipartimento Beach Soccer a ogni effetto.

3. Il controllo sull'attività economico-finanziaria del Dipartimento è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

4. Per l'organizzazione dell'attività a carattere nazionale, il Dipartimento Beach Soccer può avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

5. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. **56** **54** del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti al Dipartimento Beach Soccer, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

6. Il Dipartimento Beach Soccer assolve a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione dell'attività di competenza, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

7. Presso il Dipartimento Beach Soccer può essere costituita una Consulta composta da un rappresentante designato per ogni anno solare da ciascun Comitato Regionale e Comitato

Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, salva la facoltà di revoca o di sostituzione di tale designazione.

La Consulta è un organismo volto a promuovere la diffusione della disciplina del Beach Soccer e viene periodicamente convocata e presieduta dal Coordinatore del Dipartimento.

TITOLO IV GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.

Art. 27 Gli Organi della Giustizia Sportiva

1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i calciatori/calciatrici **e i giocatori/giocatrici di Calcio a Cinque** con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, ~~nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue~~ dei Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi e della Commissione Contratti Collaboratori di cui all'art. 94 opties, delle N.O.I.F.

Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.

~~1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive.~~

~~2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nonché tra giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborси forfettari di spese, le "voce premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter e all'art. 94 septies, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborси forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.~~

~~3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice e giocatore/giocatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.~~

~~4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta~~

di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa anticipata dal richiedente sarà posta a carico della parte sovvenzione. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale

~~sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.~~

1. Alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di competenza, secondo la normativa vigente al 30 Giugno 2023.

Art. 29
Gli Organi Tecnici Arbitrali

1. Gli Organi Tecnici Arbitrali che operano nell'ambito della Lega sono quelli previsti dal Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.).

TITOLO V
LE ATTIVITÀ

Art. 30
Le competizioni agonistiche

1. La Lega Nazionale Dilettanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, delle N.O.I.F., indice e organizza, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati annualmente. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE:

- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato Nazionale Juniores "Under 19"
- Coppa Italia Dilettanti

L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano ATTIVITA' ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI E COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO:

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

-Campionato di Eccellenza

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un

principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque, essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

-Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1^a categoria

- Campionato di 1^a categoria

Il Campionato di 1^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2^a categoria

-Campionato di 2^a categoria

Il Campionato di 2^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – “Under 19”

-Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

f) Under 18 Dilettanti

-Campionato Regionale Under 18 Dilettanti

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Regionale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti. La vincente del Campionato Regionale Under 18 Dilettanti di ciascun Comitato Regionale e Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano, nei casi in cui è prevista l'organizzazione di detto Campionato, acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

¶ g) Under 21 maschile

- Campionato Under 21

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Under 21, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

-Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

~~g) Campionato Regionale Allievi;~~

~~h) Campionato Regionale Giovanissimi;~~

2) Campionati Provinciali

a) 3^a categoria

- Campionato di 3^a categoria

Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

b) 3^a categoria - "Under 21"

-Campionato di 3^a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

c) 3^a categoria - "Under 19"

-Campionato di 3^a categoria – "Under 19"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 19" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

d) 3.a Categoria – "Over 30"

-Campionato di 3.a Categoria – "Over 30"

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) "3.a Categoria – Over 35"

-Campionato di 3.a Categoria – "Over 35"

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

-Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – "Under 19"

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Under 18 Dilettanti

-Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare il Campionato Provinciale Under 18 Dilettanti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

- ~~h) Campionato Provinciale Allievi;~~
- ~~i) Campionato Provinciale Giovanissimi;~~
- ~~j) Attività giovanile provinciale.~~

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano organizzano sui rispettivi territori, anche attraverso le proprie Delegazioni Provinciali e Distrettuali, i Campionati, i Tornei e ogni altra attività regionale e provinciale del Settore Giovanile e Scolastico.

C) ~~Dipartimento Calcio Femminile~~ ATTIVITA' DI CALCIO FEMMINILE

1) Attività agonistiche nazionali: ~~su delega della F.I.G.C.:~~
-Campionato Nazionale Serie C
-Campionato Juniores
-Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali:
-Campionati regionali e provinciali
-Coppa Italia
-Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. **Le attività agonistiche nazionali sono organizzate dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.**

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) ~~Divisione Calcio a Cinque~~ ATTIVITA' DI CALCIO A CINQUE

1) Attività agonistiche nazionali
-Campionato Serie A
-Campionato Serie A2 Elite
-Campionato Serie A2
-Campionato Serie B
-Campionato Serie A Femminile
-Campionato Serie B Femminile
-Campionato Under 19

-Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 19 maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione **Calcio a Cinque**.

Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale:

- a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale;
- b) le gare delle Coppe Regioni;
- c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 31 **L'iscrizione ai Campionati**

1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.

2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:

1. Tassa associativa alla L.N.D.;
2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;
3. Assicurazione tesserati;
4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. **Possono essere introdotte forme alternative di garanzia, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.**

Art. 32 **Gli organici dei Campionati**

1. Il diritto di partecipazione ai Campionati si acquisisce in presenza di titolo sportivo idoneo. Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F..
2. Nel caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e dei Campionati Nazionali Femminili, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato.
3. Nel caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato. Ai fini della collocazione negli organici dei campionati di società decadute, delle quali il Presidente Federale abbia disposto il mantenimento dell'affiliazione alla F.I.G.C., valgono le disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della stessa.
4. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati Nazionali sono impugnabili innanzi alla sezione disciplinare del Tribunale Federale a livello Nazionale. Le decisioni inerenti gli organici dei Campionati organizzati in ambito territoriale sono impugnabili innanzi al competente Tribunale Federale a livello territoriale.
5. La formazione dei gironi del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie C Femminile è di competenza della Lega Nazionale Dilettanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.

6. La formazione dei gironi degli altri Campionati è di competenza del Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque, fatte salve le competenze di cui all'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.. Non è ammesso reclamo avverso la formazione e le variazioni dei gironi e dei calendari delle gare.

7. Le modalità di passaggio da Campionati indetti dalla Lega a Campionati indetti da altra Lega sono stabilite dalla F.I.G.C..

8. Le modalità di passaggio fra i Campionati indetti dalla Lega, **fermo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 49, N.O.I.F.**, sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, tenuto conto **degli indirizzi fissati in materia dalla L.N.D., nonché** delle esigenze del Dipartimento Interregionale, per quanto di competenza, e della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 33 Lo svolgimento dei Campionati

1. Il Consiglio Direttivo **della L.N.D.** emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di gioco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

Art. 34

I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della

collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di gioco in erba artificiale è demandata esclusivamente a LND Impianti srl.

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive. Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., in via eccezionale e per fondati motivi, può concedere deroga alle disposizioni di cui al presente comma 3.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale:

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di gioco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”

a) Terreni di gioco

Gli impianti di gioco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

a) Terreni di gioco

-Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionato di 1^a categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di gioco delle squadre di 1^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionato di 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di gioco delle squadre di 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3^a categoria - “Under 19”, **Campionato “Under 18 Dilettanti”**, **Campionato “Under 21”** e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

-Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di gioco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, **“Under 18 Dilettanti”**, **“Under 21”** e di 3^a categoria – “Under 19”, nonché all'attività e alle gare nella categoria di base ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del **Dipartimento** Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

-Campionato Nazionale Serie C Femminile: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

-Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito ~~della Divisione~~ del Calcio a Cinque:

Attività nazionale:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal **relative** "Regolamento Impianti sportivi" **della Divisione** ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

- Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2 Elite" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 6% delle misure minime.

-Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "B" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 6% della lunghezza.

-Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

-Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie B Femminile non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 34, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E' consentita la tolleranza del 6% della lunghezza.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile e in Serie B femminile e nelle gare della fase nazionale riservate alle Società vincenti le fasi regionali della Coppa Italia e delle categorie Under 21 e Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

Campionati Regionali e Provinciali:

Attività regionale e provinciale:

a) Gli impianti

Gli impianti di gioco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. I Comitati possono fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di gioco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Gioco".

b) Terreni di gioco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque.

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C-C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di gioco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di gioco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di gioco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di gioco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di gioco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 35
I tornei ufficiali

1. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono indire tornei ufficiali, fissandone i Regolamenti e le modalità di esecuzione.

2. I Regolamenti dei tornei organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Presidenza della Lega. **Per i tornei giovanili delle categorie di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico, l'approvazione è subordinata anche al parere favorevole del Settore stesso.**

3. I Regolamenti dei tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali devono essere preventivamente approvati dai relativi Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano. **Per i tornei giovanili delle categorie di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico, l'approvazione è subordinata anche al parere favorevole del Settore stesso.**

4. I Regolamenti dei tornei ai quali partecipano squadre o rappresentative estere o di altra Lega devono essere preventivamente approvati dal Presidente della F.I.G.C.

Art. 36 **Le Rappresentative**

1. La Lega appronta proprie Rappresentative Nazionali ed autorizza i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti a formare le rispettive Rappresentative.

2. La partecipazione dei calciatori/calciatrici e **dei giocatori/giocatrici di Calcio a Cinque** all'attività delle Rappresentative è disciplinata dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

Art. 37 **Le gare amichevoli ed i tornei con squadre italiane**

1. La disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società deve essere autorizzata dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti di appartenenza. **Per le gare amichevoli e i tornei giovanili delle categorie di riferimento del Settore Giovanile e Scolastico, l'approvazione è subordinata anche al parere favorevole del Settore Giovanile e Scolastico, salvo per le competizioni per le quali è prevista la sola autorizzazione dei Comitati competenti.**

Sono a tutti gli effetti considerate gare amichevoli, quindi soggette alla suddetta autorizzazione, anche allenamenti congiunti tra squadre di Società tra loro diverse della L.N.D. e tra squadre di Società della L.N.D. con quelle professionistiche, sia italiane che straniere.

2. L'approvazione dei Regolamenti dei tornei organizzati da parte di società è di competenza dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti.

3. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società aderenti a Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimenti o Delegazioni diverse, ciascuna di esse deve essere autorizzata dal rispettivo Comitato, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento.

4. Nel caso di tornei ai quali partecipano squadre di società di altra Lega l'autorizzazione e l'approvazione del Regolamento sono di competenza del Presidente della F.I.G.C., al quale la relativa richiesta deve pervenire per il tramite della Lega.

5. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale, come le gare amichevoli fra squadre rappresentative di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, Dipartimenti e Delegazioni.

Art. 38

Le gare amichevoli ed i tornei con squadre estere

1. Le società che intendono disputare gare amichevoli ed organizzare tornei, **sia a carattere dilettantistico che giovanile di Lega**, con la partecipazione di squadre estere devono presentare richiesta nei termini e con le modalità stabilite dalla F.I.G.C., competente al rilascio delle relative autorizzazioni. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. **o del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di competenza dello stesso** – alla F.I.G.C. almeno quaranta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla U.E.F.A.. Per i Tornei con la partecipazione di squadre estere extra-europee, la richiesta di autorizzazione deve essere inviata dalla società organizzatrice – per il tramite della L.N.D. **o del Settore Giovanile e Scolastico per le categorie di competenza dello stesso** – alla F.I.G.C. almeno settanta giorni prima dell'inizio del Torneo, per il successivo inoltro alla F.I.F.A. I regolamenti dei Tornei dovranno essere redatti in lingua inglese ed in lingua italiana, e dovranno contenere l'indicazione delle società partecipanti e la Federazione di relativa appartenenza. Nel regolamento dei Tornei deve essere necessariamente indicato il Comitato Organizzatore, composto da un Presidente, un Vice Presidente ed almeno due Componenti, e deve essere riportata l'attestazione che il Torneo sarà diretto secondo normativa I.F.A.B. di ultima edizione.

2. Le società che intendono recarsi all'estero per la disputa di gare amichevoli o tornei devono parimenti formulare richiesta di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui sopra. Ottenuta la prescritta autorizzazione le società devono notificare alla F.I.G.C. l'avvenuta conclusione delle trattative ed indicare il nominativo del Dirigente accompagnatore responsabile.

3. Le società che impiegano squadre all'estero sono tenute a riferire per iscritto alla Lega, in maniera sintetica, riguardo lo svolgimento delle gare o dei tornei entro quarantotto ore dalla loro effettuazione ed a dare notizia telegrafica nel caso di incidenti o infortuni.

4. Le manifestazioni di cui sopra rientrano nell'attività non ufficiale.

Art. 39

L'attività giovanile e minore

1. Le società devono obbligatoriamente partecipare ai Campionati **indetti dal** del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività giovanile della Lega, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla stessa e pubblicate sui propri Comunicati Ufficiali.

2. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altri Campionati ed a tornei **indetti dal** del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché all'attività minore organizzata dalla Lega.

3. Le società che partecipano all'attività organizzata dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenute all'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4. La Lega può dispensare, per giustificati motivi, le società dalla partecipazione obbligatoria ai Campionati **indetti dal** del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
5. L'attività giovanile e minore organizzata dalla Lega ha carattere di attività ufficiale a tutti gli effetti.
6. Alle società, che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.
7. Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque o del Dipartimento di competenza.

Art. 40
L'attività amatoriale e ricreativa e l'attività degli eSports

1. Presso la Lega Nazionale Dilettanti sono istituiti il Dipartimento per l'attività amatoriale e ricreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSports, avente carattere amatoriale e ricreativo.
2. I Dipartimenti sono composti ciascuno da un Coordinatore, da tre componenti dei Comitati, garantendo la rappresentanza a ciascuna delle tre aree territoriali (Nord – Centro – Sud), da ulteriori componenti in numero minimo di due e massimo di quattro e da un Segretario. Il Coordinatore, i componenti ed il Segretario sono nominati per ogni anno solare dal Presidente della L.N.D.
3. Il Presidente della L.N.D. rappresenta i Dipartimenti a ogni effetto.
4. Il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Dipartimenti è esercitato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.
5. Per l'organizzazione delle rispettive attività, il Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa e il Dipartimento per l'attività degli eSports possono avvalersi della collaborazione dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.
6. Nell'ambito di quanto disposto dall'art. 54 del presente Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti rappresenta le società aderenti ai Dipartimenti, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

7. I Dipartimenti per l'attività amatoriale-ricreativa e per l'attività degli eSports assolvono a ogni compito demandato dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'organizzazione delle attività di propria competenza, nel rispetto delle norme vigenti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega.

8. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti **Interregionale e Calcio Femminile, le Delegazioni e i Dipartimenti per l'attività amatoriale-ricreativa e per gli eSports, le manifestazioni ~~per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico~~ amatoriali, ricreative e degli eSports.**

. La Lega indice o autorizza, tramite i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e propagandistico.

9. Il Consiglio Direttivo **della L.N.D. fissa annualmente le norme che disciplinano ~~tele~~ tali attività, che non deve recare pregiudizio all'attività ufficiale.**

10. Lo svolgimento delle manifestazioni per l'attività amatoriale e a carattere ricreativo e ~~propagandistico~~ è controllato dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti **Interregionale e Calcio Femminile, fatte salve le attività organizzate direttamente dalla L.N.D. tramite i Dipartimenti per l'attività amatoriale ricreativa e per l'attività degli eSports.**

11. Le manifestazioni a carattere **amatoriale-ricreativo e ~~propagandistico~~ possono essere regolamentate anche in deroga alle disposizioni relative alle misure dei campi di gioco, al numero dei calciatori/**calciatrici** delle squadre, alla sostituzione degli assistenti all'arbitro di parte, nonché ad alcune regole di gioco; a tali manifestazioni possono prendere parte, oltre ai calciatori/**calciatrici** non tesserati/e, anche i tesserati quali «non professionisti» e «giovani dilettanti» previo nullaosta della società di appartenenza, sempreché il Regolamento delle manifestazioni, che deve essere approvato dalla Lega, dal Comitato Regionale, dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque o dal Dipartimento competente, ne preveda la partecipazione.**

5. L'attività amatoriale ~~e quella~~ ricreativa e ~~propagandistica~~ quella degli eSports non rientrano nell'attività ufficiale.

TITOLO VI **I CALCIATORI, ~~E~~ LE CALCIATRICI, I GIOCATORI E LE GIOCATRICI**

Art. 41 **Le categorie**

1. Le società possono impiegare soltanto calciatori e calciatrici tesserati/e per esse dalla F.I.G.C. e qualificati nelle seguenti categorie:

- a) “non professionisti”;
- b) “giovani dilettanti”;
- c) “giovani”;
- d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”, di seguito per brevità giocatori e giocatrici.

2. I calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici possono instaurare rapporti di lavoro sportivo nonché svolgere prestazioni sportive come volontari, secondo le previsioni di Legge e nel rispetto di quanto stabilito dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
3. I requisiti per l'appartenenza alle **sudette** categorie di cui al comma 1 e la disciplina dei rapporti sportivi sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
4. L'impiego dei calciatori e delle calciatrici e dei giocatori e giocatrici a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalle Divisioni e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Art. 42
Le limitazioni all'impiego

1. Nelle gare dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega possono essere impiegati calciatori/calciatrici e **giocatori/giocatrici** nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. nonché dei limiti massimi e degli obblighi **eventualmente** stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti competenti, secondo gli indirizzi generali fissati dalla Lega stessa.
2. Le società sono tenute ad indicare, nell'elenco di gara da consegnare all'arbitro, l'anno di nascita di ciascun calciatore/calciatrice e **giocatore/giocatrice**.
3. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 43
Il tesseramento ed il vincolo

1. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici e **dei giocatori/giocatrici** è effettuato direttamente dalla F.I.G.C., per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.
- 2. All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti» assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 bis delle N.O.I.F..**
- 3. 2. La durata del tesseramento per i calciatori/calciatrici e per i giocatori/giocatrici «non professionisti» e i «giovani dilettanti», nonché i casi di scioglimento del vincolo decadenza dal tesseramento, sono previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..**

Art. 44
Il cambiamento di status e la riqualificazione

1. I calciatori «non professionisti» mutano il proprio status per effetto della stipulazione di un contratto da «professionista» e del conseguente tesseramento per società di Lega professionistica.
2. La riqualificazione a «non professionista» di calciatori già «professionisti» può avvenire soltanto previa risoluzione del rapporto contrattuale di cui al precedente comma, con conseguente decadenza del tesseramento, nelle ipotesi previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 45

Il trasferimento e la cessione di contratto sportivo

1. Il **trasferimento e la cessione di contratto sportivo** dei calciatori/calciatrici **e dei giocatori/giocatrici può** avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.
3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

Art. 46

Gli accordi e le convenzioni

1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 4, del presente Regolamento.
2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi ~~e le convenzioni scritte e verbali~~ di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», ~~nonché quelli che siano, comunque~~, in contrasto **con la normativa statale**, con le disposizioni federali e **con** quelle delle presenti norme.
3. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega, nonché per i giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter e all'art. 94 septies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

TITOLO VII

GLI ALLENATORI I TECNICI E I COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA

Art. 47
L'obbligo di tesseramento

1. E' fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore.

La classificazione dei Tecnici e degli Allenatori che il Settore Tecnico della F.I.G.C. inquadra e/o qualifica e le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono disciplinate dal Regolamento del Settore Tecnico Federale.

2. Il Comitato Regionale può concedere deroga alle società che, promosse in 2a categoria, intendono confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso regionale per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale competente al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Il Comitato Regionale, a domanda di società iscritta al campionato di 2a categoria da proporsi entro venti giorni dall'inizio del Campionato, sentito il parere del Gruppo Regionale dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, può concedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente nel caso di accertata difficoltà di reperimento di tecnici abilitati in sede locale, provinciale e regionale.

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumerario. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

3. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato Regionale o al Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente all'atto dell'iscrizione delle squadre ai Campionati o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio degli stessi. Nel caso di inadempienza la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all'organo disciplinare competente per l'irrogazione di una delle sanzioni ~~dall'art. 18, lett. a), b), c) e g), del~~ previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero o rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste nell'Accordo Collettivo Nazionale tra la Lega e l'Associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C., nonché per quanto previsto dal Regolamento del Settore Tecnico. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che,

nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Art. 48

Gli allenatori professionisti

~~1. I rapporti fra le società associate e gli allenatori professionisti sono disciplinati dalle norme stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.~~

Art. 49

Gli allenatori dilettanti

~~1. Gli allenatori dilettanti svolgono la propria attività a titolo gratuito. Le società associate possono riconoscere agli stessi un premio di tesseramento annuale ed un rimborso spese chilometrico da corrispondere entro i limiti e secondo le modalità stabilite dalla Lega in accordo con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio.~~

~~2. Gli eventuali accordi di carattere economico di cui al comma precedente, che possono prevedere una esecuzione rateizzata al massimo in dieci scadenze per stagione sportiva, devono essere stipulati in forma scritta.~~

~~3. L'inosservanza da parte delle società degli accordi scritti di cui sopra costituisce materia di contenzioso dinanzi al Collegio Arbitrale, che può decidere anche secondo equità.~~

Art. 50

La risoluzione del rapporto per dimissioni o esonero

~~1. Le dimissioni o l'esonero degli allenatori devono essere comunicate alla controparte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~

~~2. Il tesseramento degli allenatori è regolato nel rispetto delle norme federali e dei protocolli d'intesa conclusi tra la L.N.D. e l'associazione di categoria.~~

Art. 48

Rapporti tra le Società della Lega Nazionale Dilettanti e i Tecnici

1. I rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici sono disciplinati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale di riferimento, dai protocolli di intesa conclusi fra la Lega e l'Associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. e dalle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

Art. 51 49

I collaboratori della gestione sportiva

1. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, nonché ai Campionati Regionali e Provinciali, possono tesserare soggetti iscritti all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, nell'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel relativo regolamento.

2. Il Settore Tecnico e la L.N.D., **con la collaborazione dell'A.D.I.S.E.** di soggetti all'uopo riconosciuti, all'inizio di ogni stagione sportiva, definiscono il modello di bando ed i programmi relativi ai corsi per il rilascio del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratore della gestione sportiva. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione dei corsi, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, **con la collaborazione dell'A.D.I.S.E.** di soggetti all'uopo riconosciuti, individua il corpo docente.

3. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui al Decreto Legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 52 50

Le inadempienze dei calciatori/calciatrici, dei giocatori/giocatrici e degli allenatori dei Tecnici

1. Per le infrazioni di carattere disciplinare, indipendentemente da eventuali provvedimenti adottati d'ufficio dagli Organi della Giustizia Sportiva, le società possono segnalare alla Procura Federale i calciatori/calciatrici, i giocatori/giocatrici e gli allenatori dilettanti, i Tecnici.

2. **Agli allenatori professionisti con abilitazione professionistica** Ai Tecnici sono irrogabili i provvedimenti disciplinari previsti **nell'accordo economico fra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti** nell'Accordo Collettivo Nazionale di riferimento, stipulato fra la Lega medesima e l'Associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C..

Art. 53 51

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni e alle incompatibilità previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C. e, qualora siano dipendenti della Lega o di Società da essa controllate o partecipate, devono – entro sette giorni dalla elezione a una delle suddette cariche – richiedere il collocamento in posizione di aspettativa non retribuita. Decorso inutilmente tale termine, i dipendenti decadono dalla carica per la quale sono stati eletti, senza potersi successivamente ricandidare fino a quando mantengono il suddetto status di dipendente.

La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

Art. 54 52
Le onorificenze ed i riconoscimenti

1. E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario. **Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale.**

3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.

4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'ambito della Lega.

5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono

essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale.

Art. 55 53
I diritti e gli oneri finanziari

1. Le società sono tenute a versare le somme determinate annualmente dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti a titolo di diritti e oneri finanziari.

2. Le società sono altresì tenute al rimborso di tutte le spese sostenute dagli Enti federali per l'organizzazione dell'attività sportiva, secondo le modalità fissate annualmente dagli stessi.

Art. 56 54
I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi

1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.

2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.

3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano.

4. E' fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:

- a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;
- b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
- c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici, **giocatori/giocatrici** o altri tesserati;
- d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.

5. È fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti, tutti i contratti promo- pubblicitari da esse stipulati.

6. Le società sono tenute all'osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 55
Politiche in materia di safeguarding

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, le Società sono tenute all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C.

Art. 57 56
L'osservanza delle norme

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare lo Statuto della F.I.G.C., ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la F.I.G.C. è affiliata, nonché il presente Statuto ed ogni norma regolamentare della L.N.D.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla Lega, dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la F.I.G.C. o la Lega per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. le controversie escluse dalla competenza di detto organo dallo Statuto Federale.

Art. 58 57
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme federali vigenti e le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

~~Il nuovo comma 1 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022.~~

~~Il nuovo comma 2 dell’art. 3 entra in vigore dal 1° Luglio 2022 in sostituzione dei commi 2, 3, 4, 5.~~

~~La nuova lett. g) del comma 2 dell’art. 10 entra in vigore dal 1° Luglio 2022.~~

1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;

- 2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;**
- 3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;**
- 4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;**
- 5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica all'art. 34, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 34, commi 2 e 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Art. 34 **I campi di giuoco**

1. INVARIATO

2. La competenza dell'omologazione dei campi di gioco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla “Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D.” a **LND Impianti Srl**.

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive. **Il Consiglio di Presidenza della L.N.D., in via eccezionale e per fondati motivi, può concedere deroga alle disposizioni di cui al presente comma 3.**

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. INVARIATO

8. INVARIATO

9. INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 31 L'iscrizione ai Campionati	Art. 31 L'iscrizione ai Campionati
<p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <p>1. Tassa associativa alla L.N.D.;</p> <p>2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;</p> <p>3. Assicurazione tesserati;</p> <p>4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;</p> <p>I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità</p>	<p>1. Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati, attuabile anche con la modalità telematica, entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, anche attraverso i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, e i Dipartimenti.</p> <p>2. Costituiscono, comunque, condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati:</p> <p>a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del presente Regolamento. Le Società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 19, delle N.O.I.F..</p> <p>b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati;</p> <p>c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:</p> <p>1. Tassa associativa alla L.N.D.;</p> <p>2. Diritti di iscrizione ai campionati di competenza;</p> <p>3. Assicurazione tesserati;</p> <p>4. Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;</p> <p>I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque, il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile hanno facoltà di disporre, nel Comunicato che fissa le disposizioni relative all'iscrizione ai Campionati, che le somme di cui ai punti 3 e 4, della lett. c) siano versate in misura non inferiore al 30% di quanto dovuto. In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle società secondo i termini e le modalità</p>

<p>stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p>d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. Possono essere introdotte forme alternative di garanzia, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.</p>	<p>stabiliti dai predetti Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti, ma comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno.</p> <p>d) il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di una fideiussione bancaria a prima richiesta di importo e scadenza stabiliti dal Dipartimento Interregionale o dal Dipartimento Calcio Femminile o dalla Divisione Calcio a Cinque competente. Possono essere introdotte forme alternative di garanzia, secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>e) Il deposito da parte delle società aventi titolo a partecipare ai Campionati nazionali di apposite quietanze, firmate dal/dalla tesserato/a, attestanti di aver adempiuto alle mensilità dovute fino al mese di maggio della stagione sportiva precedente e recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.</p>
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega stessa;
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 maggio 2025;
- di intesa con i Vice Presidenti;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle Norme Transitorie del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>	<p><u>NORME TRANSITORIE</u></p> <p>1. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.;</p> <p>2. Il nuovo comma 3, dell'art. 1, relativo all'istituzione presso la L.N.D. della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque entra in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>3. Le modifiche all'art. 20 relative all'abrogazione della Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio a Cinque nell'ambito della Divisione entrano in vigore dal 1° Marzo 2025;</p> <p>4. Le Società immobiliari operanti in virtù di quanto disposto all'art. 16, comma 1, e all'art. 18, comma 1, del presente Regolamento continueranno a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dei rispettivi compiti e attività;</p> <p>5. Il nuovo comma 5, dell'art. 52, non si applica ai soggetti già nominati con la qualifica di Dirigenti Onorari della L.N.D. alla data di entrata in vigore della relativa norma. Gli stessi sono, pertanto, elevati al livello onorifico più alto rispetto a quello regionale, senza necessità di ulteriori requisiti.</p>

6. La disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 31, comma 2, lett. e), del presente Regolamento, entrerà in vigore con decorrenza dalla stagione sportiva 2026/2027.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica del Regolamento della Lega stessa;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti	Art. 52 Le onorificenze ed i riconoscimenti
<p>1. È data facoltà ai singoli Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e Divisione Calcio a Cinque di proporre la nomina di uno o più Presidenti Onorari, da individuare fra i Presidenti cessati dalla carica di Presidente ricoperta in seno ai Comitati Regionali, ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e alla Divisione Calcio a Cinque di riferimento o tra Dirigenti che siano stati Componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. La proposta di nomina deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Su invito del Presidente del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque, il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano o della Divisione Calcio a Cinque di competenza.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale.</p>	<p>1. INVARIATO</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può conferire la qualifica di Dirigente Onorario a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio della Lega ricoprendo cariche apicali a livello nazionale. la qualifica di Dirigente Onorario. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva nazionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario della Lega è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Presso la Lega è istituito l'Albo dei propri Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i canali istituzionali della Lega stessa. La L.N.D., altresì, conferisce annualmente premi di Benemerenze Sportive a Dirigenti e a Società, in possesso dei requisiti generali previsti da un apposito Regolamento. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti e delle Società proposti per l'assegnazione delle suddette Benemerenze Sportive è effettuato dalla Commissione per le</p>

	<p>Benemerenze a Dirigenti e a Società, nominata dal Consiglio Direttivo della L.N.D.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre all'Assemblea della Lega la nomina a Membro d'Onore a vita di coloro che abbiano conseguito meriti eccezionali nella realizzazione dello sviluppo e dell'affermazione della Lega.</p> <p>4. Il Consiglio Direttivo della L.N.D. può proporre al Consiglio Federale il conferimento di distinzioni o premi, compreso il rilascio di speciali tessere, a coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nell'ambito della Lega.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale.</p>
	<p>3. INVARIATO</p>
	<p>4. INVARIATO</p>
	<p>5. Il Consiglio Direttivo dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque può conferire a Dirigenti Federali che abbiano svolto una prolungata e proficua attività al servizio del rispettivo Comitato o Divisione la qualifica di Dirigente Onorario, dandone comunicazione alla L.N.D. Gli insigniti devono essere in possesso dei requisiti generali, previsti da un apposito Regolamento, per l'accesso all'onorificenza sportiva regionale. Il vaglio dei requisiti dei Dirigenti proposti per la qualifica di Dirigente Onorario di cui al presente comma è effettuato da una Commissione Tecnica nominata dai Consigli Direttivi dei rispettivi Comitati Regionali, Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. Presso questi ultimi è istituito l'Albo dei rispettivi Dirigenti Onorari, pubblicato attraverso i propri canali istituzionali.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 29 luglio 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 12/A del 15 luglio 2024;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti volta a correggere alcuni refusi materiali al testo delle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti";
- ravvisata l'opportunità di apportare tali correzioni;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche alle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti", secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 1 – L’Assemblea della L.N.D.

L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L’Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell’uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

- a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.
- b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l’Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l’art. 155 c.p.c.

La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell’Assemblea della L.N.D.

Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all’uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.

L’Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società

aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D.:

- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;
- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito;
- elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:
 - 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
 - 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

L'Assemblea della L.N.D. designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L’Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L’Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l’ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Art. 5 – Convocazione

L’Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell’Assemblea Elettriva della L.N.D. L’Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l’art. 155 c.p.c.

L’Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l’art. 155 c.p.c.

L’Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l’esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l’art. 155 c.p.c.

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l’esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l’art. 155 c.p.c.

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in

tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;

3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;

4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque

- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile

- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di

genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata all’esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell’articolazione interessata, all’atto della convocazione della relativa Assemblea:

- a) Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) Per la carica di Vice Presidente d’area della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell’area territoriale di appartenenza;
- d) Per la carica di Consigliere Federale d’Area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell’area territoriale di appartenenza;
- e) Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;
- f) Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d’area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d’area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

- g) Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;
- h) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio

a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di “puro Settore” per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui alla lettera l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma,

può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico.

Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.

Per l’elezione alla carica di Vice Presidente d’area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell’ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all’esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all’esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l’elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d’Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell’area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all’Assemblea.

E’ in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l’elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l’elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l’elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società “pure” del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all’esito della votazione, per l’attribuzione dell’ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società “pure” regionali delle rispettive discipline sportive aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari **Effettivi** e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali

A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

NORME TRANSITORIE e FINALI

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.

III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.

IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” proposte dalla medesima Lega;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti” secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE
DILETTANTI**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 – <u>L’Assemblea della L.N.D.</u>	Art. 1 – <u>L’Assemblea della L.N.D.</u>
<p>L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.</p> <p>L’Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell’uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.</p> <p>L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:</p> <p>a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.</p> <p>b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.</p> <p>Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.</p> <p>In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l’Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.</p>	<p>L’Assemblea è l’organo deliberativo della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.</p> <p>L’Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell’uguaglianza e dei principi di democrazia, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.</p> <p>L’Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:</p> <p>a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C.</p> <p>b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D., aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrono gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.</p> <p>La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.</p> <p>Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.</p> <p>In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l’Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.</p>

<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.</p>	<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.</p>
<p><u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>	<p><u>Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>
<p>Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p> <p>Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.</p>	<p>Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p> <p>Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.</p>
<p>Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.</p>	<p>Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.</p>
<p>L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p>	<p>L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.</p>
<p>L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:</p>	<p>L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:</p>
<p>a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.</p>	<p>a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.</p>
<p>Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto</p>	<p>Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al</p>

<p>previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; - il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; - il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile. 	<p>successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.</p> <p>Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; - il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; - i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; - i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; - il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; - il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile; - il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer; - il Coordinatore del Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa; - il Coordinatore del Dipartimento per l'attività degli eSports.
<p><u>Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>	<p><u>Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.</u></p>
<p>L'Assemblea della L.N.D.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; - elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: <ol style="list-style-type: none"> 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle 	<p>L'Assemblea della L.N.D.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; - prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; - elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: <ol style="list-style-type: none"> 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre

<p>tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;</p> <p>4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;</p> <p>L’Assemblea della L.N.D. designa:</p> <p>- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.</p> <p>L’Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.</p>	<p>arie territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;</p> <p>4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;</p> <p>5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;</p> <p>È di competenza dell’Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.</p> <p>L’Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.</p>
<p><u>Art. 4 – Procedure</u></p> <p>Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accettare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.</p> <p>L’Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l’ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.</p>	<p><u>Art. 4 – Procedure</u></p> <p>Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accettare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.</p> <p>L’Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.</p> <p>Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente dell’Assemblea decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.</p>

<p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p>	<p>Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.</p> <p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.</p>
<p><u>Art. 5 – Convocazione</u></p>	<p><u>Art. 5 – Convocazione</u></p>
<p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p>	<p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p>
<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p>	<p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p>

<p>applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.</p>	<p>l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.</p> <p>Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.</p> <p>In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.</p>
<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p>	<p><u>Art. 6 – Costituzione e deliberazioni</u></p>
<p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega.</p> <p>Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:</p>	<p>Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega.</p> <p>Le Società di Lega che, oltre alle attività dilettantistiche di Calcio a 11 maschile, svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e/o di Calcio a Cinque, esercitano il diritto di voto anche per l'elezione dei rispettivi Responsabili Regionali.</p> <p>Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.</p> <p>L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto. 	<ul style="list-style-type: none"> - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
<p>Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.</p>	<p>Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.</p>
<p>Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:</p>	<p>Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; - i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; - i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico; - i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto. 	<ul style="list-style-type: none"> - i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; - i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; - i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; - i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico; - i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.
<p>Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.</p>	<p>Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.</p>
<p>L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:</p>	<p>L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la 	<ul style="list-style-type: none"> - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la

<p>presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto. 	<p>presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
<p>Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.</p>	<p>Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.</p> <p>Le Società che svolgono attività dilettantistica a livelli differenti in ambito nazionale e regionale, anche se in discipline diverse, esercitano il diritto di designazione e il diritto di voto unicamente nell'ambito sportivo nazionale, determinato sulla base dell'attività prevalente svolta dalla Società.</p> <p>Per le Società che svolgono attività dilettantistica in ambito nazionale, anche se in discipline diverse, l'ambito di designazione e di voto a livello nazionale è assegnato in base al seguente criterio di prevalenza, nell'ordine: Campionato Nazionale maschile di Serie D, Campionati Nazionali Femminili, Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque.</p>
<p>Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.</p>	<p>Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile con diritto di voto, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto (delega extra societaria).</p>
<p>La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. 	<p>La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettorali in occasione delle Assemblee.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato (**delega intrasocietaria**) di

Lega/**Comitato/Divisione/Dipartimento** portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega **Comitato/Divisione/Dipartimento** recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

I moduli di delega extra-societaria e intrasocietaria sono pubblicati all'atto della convocazione dell'Assemblea a cura dell'articolazione interessata.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettorali in occasione delle Assemblee.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari eletive. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

<p>ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>	<p>Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.</p> <p>Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.</p>
<p><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p> <p>a) <u>Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti; 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria - n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta 	<p><u>Art. 7 – Funzioni delle Assemblee</u></p> <p>a) <u>Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:</u></p> <p>1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;</p> <p>4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria - n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

<ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia - n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto - n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale - n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque - n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile - n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico. 	<ul style="list-style-type: none"> - n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia - n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna - n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia - n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano - n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria - n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto - n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale - n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque - n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile - n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.
<p>I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.</p> <p>I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società “pure” di competenza dei Comitati.</p>	<p>I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.</p> <p>I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.</p> <p>I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle Società di Lega, appartenenti ai rispettivi Comitati, che disputano Campionati dilettantistici di Calcio a Cinque o di Calcio Femminile.</p>
<p>b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di 	<p>b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di

appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

<p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall’articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p> <p>Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p>	<p>Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall’articolo 2 del presente Regolamento.</p> <p>Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p> <p>Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.</p>
--	--

<u>Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature</u>	<u>Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature</u>
<p>Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata all’esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell’articolazione interessata, all’atto della convocazione della relativa Assemblea:</p> <p>a) <u>Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>b) <u>Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>c) <u>Per la carica di Vice Presidente d’area della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell’area territoriale di appartenenza;</p> <p>d) <u>Per la carica di Consigliere Federale d’Area della L.N.D.</u>, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell’area territoriale di appartenenza;</p> <p>e) <u>Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;</p> <p>f) <u>Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le</p>	<p>Possono essere candidati alle cariche federali nell’ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l’utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata all’esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell’articolazione interessata, all’atto della convocazione della relativa Assemblea:</p> <p>a) <u>Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>b) <u>Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>c) <u>Per la carica di Vice Presidente d’area della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell’area territoriale di appartenenza;</p> <p>d) <u>Per la carica di Consigliere Federale d’Area della L.N.D.</u>, in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell’area territoriale di appartenenza;</p> <p>e) <u>Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;</p> <p>f) <u>Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.</u>: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.</p> <p>Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le</p>

può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

h) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza:

candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

h) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a **600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**

- **oltre 600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**

<p>designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;</p> <p>- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>n) <u>Per la carica di</u> Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica</u>: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di “puro Settore” per ognuna delle aree geografiche.</p> <p>Per le designazioni di cui alla lettera l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a</p>	<p>m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;</p> <p>- fino a 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);</p> <p>- oltre 600 Società di appartenenza: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);</p> <p>n) <u>Per la carica di</u> Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 10 delle Società di appartenenza (solo di Lega);</p> <p>- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).</p> <p>o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica</u>: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di “puro Settore” per ognuna delle aree geografiche.</p> <p>Per le designazioni di cui alle lettere l) e m) della presente norma, ai fini della individuazione della soglia percentuale di ciascun Comitato, si tiene conto delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.</p>
---	--

ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 1 Società “pura” regionale;
- da 6 a 9 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 2 Società “pure” regionali;
- da 10 a 30 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 5 Società “pure” regionali;
- da 31 a 60 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 10 Società “pure” regionali;
- da 61 a 120 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 20 Società “pure” regionali;
- oltre 120 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 30 Società “pure” regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 1 Società “pura” regionale;
- da 6 a 9 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 2 Società “pure” regionali;
- da 10 a 30 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 5 Società “pure” regionali;
- oltre 30 Società “pure” regionali: designazione da parte di almeno 10 Società “pure” regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

p) Per la carica di Responsabile Regionale del Calcio a Cinque:

- fino a 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- oltre 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**

q) Per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile:

- fino a 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- oltre 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere p) e q), della presente norma, è esercitato dalle Società di Lega che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei **Consiglieri** del proprio Comitato

<p>base del calcolo delle Società “pure” regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.</p> <p>Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:</p>	<p>o della propria Divisione;</p> <p>4) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile;</p> <p>5) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio a Cinque;</p> <p>6) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Le Società pure regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque non concorrono alle designazioni di cui al punto 3) in relazione ai Consiglieri del rispettivo Comitato.</p>
<p>1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;</p> <p>2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;</p> <p>3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;</p> <p>4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	
<p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell’ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.</p>	<p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell’ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.</p>
<p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell’ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p>	<p>Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell’ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.</p>
<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p>	<p><u>Art. 9 – Presentazione delle candidature</u></p>
<p>Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p>	<p>Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.</p>
<p>Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da</p>	<p>Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all’articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi</p>

depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisore dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei

almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 3 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D. **I candidati alle cariche elettive devono, altresì, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata valido.**

In caso di elezione, il soggetto candidato è tenuto a optare per una sola carica qualora ricoprisse una posizione incompatibile con altre cariche di natura elettiva già validamente acquisite. Il mancato esercizio dell'opzione entro sette giorni dall'ultima elezione conseguita comporta la decadenza automatica dalla stessa.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche **di Consiglieri** dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione **formale** al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, mediante **dichiarazione allegata alla propria candidatura**. Tale dichiarazione ha efficacia solo se approvata dal candidato Presidente interessato, con le modalità di cui al presente articolo.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei **Revisori** dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei

Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Entro il giorno successivo a quello in cui il rispettivo Collegio di Garanzia Elettorale delibera in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati, i nominativi dei candidati Consiglieri che hanno dichiarato adesione formale al programma di un candidato Presidente devono essere approvati da quest'ultimo per l'inserimento in un apposito elenco ufficiale collegato alla propria candidatura. Detto elenco deve comprendere un numero di nominativi non inferiore al totale dei posti disponibili nel

<p>L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.</p>	<p>Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque. Sono esclusi da detto computo numerico il Presidente e – nel caso dei Comitati – anche i Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p> <p>L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato. Deve, parimenti, essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque l'elenco ufficiale dei candidati alla carica di Consiglieri, collegato ad un candidato Presidente.</p>
<p>Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.</p>	<p>I candidati alle cariche di Responsabile Regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato. È in ogni caso loro preclusa l'inclusione nell'elenco ufficiale collegato ad un candidato Presidente.</p>
<p>Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p>	<p>Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.</p> <p>Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del “Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive” emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it</p>
<p>Art. 10 – Modalità delle votazioni</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni</p>	<p>Art. 10 – Modalità delle votazioni</p> <p>Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. Nelle Assemblee Elettive della Lega Nazionale Dilettanti, le votazioni avvengono separatamente</p>

avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre.

Nelle Assemblee Elettive dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ciascun incarico oggetto di elezione è sottoposto a votazione separata, fermo restando che dette votazioni si svolgono nell'ambito di due distinte sessioni. La prima sessione è dedicata unicamente alla votazione per la carica di Presidente, che deve precedere – a pena di nullità – le votazioni per le altre cariche. All'esito dello scrutinio per la carica di Presidente e alla proclamazione della relativa elezione, si procede alla seconda sessione di votazioni e al successivo scrutinio e proclamazione per le restanti cariche elettive: Consiglieri; Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti.

Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

Art. 11 – Maggioranze deliberative

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un

<p>solo candidato.</p> <p>b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>	<p>solo candidato.</p> <p>b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>
<p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p>c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>	<p>Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.</p> <p>c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</p> <p>Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.</p> <p>Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>

Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. **Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p>f) <u>Elezioni dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società “pure” del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.</p>	<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p> <p>L'assegnazione dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque avverrà, in favore del Presidente eletto, secondo il criterio di cui alla successiva lettera f).</p> <p>f) <u>Elezioni dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u></p> <p>In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque collegato ad un elenco ufficiale, i relativi candidati Consiglieri riceveranno una quota pari al 70% dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, con esclusione da detto computo numerico del Presidente eletto e – nel caso dei Comitati – anche dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$).</p> <p>Detta quota del 70% viene assegnata individualmente ai candidati Consiglieri indicati nell'elenco, in base ai rispettivi voti ottenuti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.</p> <p>La restante quota del 30% di posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione viene distribuita tra tutti gli altri candidati Consiglieri, inclusi quelli non rientrati nella quota del 70% di cui sopra, in base al numero di voti singolarmente conseguiti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.</p> <p>In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque non collegato ad alcun elenco di aspiranti Consiglieri, l'assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione segue il principio dell'assegnazione basata sui voti individuali, indipendentemente dall'eventuale appartenenza dei candidati Consiglieri ad un elenco ufficiale collegato ad altri candidati alla presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.</p> <p>Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società “pure” del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.</p>
---	---

<p>In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p>	<p>In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.</p>
<p>g) <u>Elezioni dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.</p>	<p>g) <u>Elezioni dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi, per le rispettive discipline, dalle Società regionali di Lega aventi diritto al voto presenti in Assemblea, che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque.</p>
<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p>	<p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati delle rispettive discipline sportive con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>
<p>h) <u>Elezioni dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.</p>	<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.</p>
<p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>	<p>h) <u>Elezioni dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u></p> <p>Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.</p>
<p>È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.</p>	<p>In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.</p>
<p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.</p>	<p>È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.</p> <p>Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.</p>

<p>Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.</p>	<p>Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega.</p>
<p>In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.</p>	<p>In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.</p>
<p>I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.</p>	<p>I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.</p>
<p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.</p>	<p>Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si potrà procedere, durante il quadriennio, alla sostituzione mediante elezione da tenersi in occasione di una Assemblea a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D. e dalle presenti Norme.</p>
<p>La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.</p>	<p>La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.</p>
<p><u>Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.</u></p>	<p><u>Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.</u></p>
<p>In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai 	<p>INVARIATO</p>

<p>Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.</p> <p>2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.</p> <p>3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.</p> <p>Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.</p>	
<p><u>Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali</u></p>	<p><u>Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali</u></p>
<p>A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.</p> <p>B) Nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni. 	<p>INVARIATO</p>

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrono le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

**Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali
Nord, Centro e Sud**

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte

**Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali
Nord, Centro e Sud**

INVARIATO

<p>Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria; - Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. 	
NORME TRANSITORIE e FINALI	NORME TRANSITORIE e FINALI
I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.	I. INVARIATO
II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.	II. INVARIATO
III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.	III. INVARIATO
IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.	IV. INVARIATO
Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.	INVARIATO